Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Martedì, 7 agosto 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000 - Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione . . Pag. 6595

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 333.
Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Lecce . . . Pag. 6595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. 334.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Parma alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia . Pag. 6595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 335.
Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona alla facoltà di agraria dell'Università di Bari . . . . . . Pag. 6596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 336.
Assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano . . . . . . Pag. 6596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. 337.
Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila . . . Pag. 6597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. 338.
Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260 . . . . Pag. 6597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 339.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli angeli, in Barletta Pag. 6605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 340.
Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Apollinare, in Carpineti. Pag. 6605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 341.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della curazia autonoma o indipendente o vicaria « Stella Maris », in La Spezia . . . . Pag. 6605

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. 342.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Nazario e Celso, in Cremona Pag. 6605

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1979.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1979 . . . . Pag. 6606

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di membri di commissioni elettorali relative alle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli impiegati civili del Ministero della difesa . . . . . . Pag. 6608

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Manetti H. Roberts e C., in Firenze . . . . . . Pag. 6609

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo . . . Pag. 6609

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Chi-Bi d'autunno '79 - Salone internazionale della chincaglieria, articoli per profumeria, bigiotteria, articoli di pelle e promozionali, articoli per fumatori », in Milano . . . . Pag. 6610

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLIII Salone internazionale delle calzature, delle concerie, degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria - IX Micam », in Milano . . . . . Pag. 6610

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Mostra internazionale marmo macchine », in S. Ambrogio di Valpolicella . . . . Pag. 6610

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga fino al 25 novembre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa . . . . Pag. 6611

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Osoppo . . . . Pag. 6611

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varese . . . . Pag. 6611

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora . . Pag. 6611

Ministero del tesoro: Smarrimento di ricevuta di debito pubblico . . . . Pag. 6611

CONCORSI ED ESAMI

Ministero di grazia e giustizia:

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili . . . . Pag. 6612

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a ventisette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili . . . . Pag. 6612

Regione Lombardia: Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano . . . . Pag. 6612

Ospedale « S. Spirito » di Nizza Monferrato: Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia Pag. 6613

Ospedale maggiore della carità di Novara:

Concorsi a posti di personale sanitario medico Pag. 6613

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica . . . . Pag. 6613

Ospedale di Grumo Appula: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . . Pag. 6613

Ospedale di Legnago: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia Pag. 6613

Ospedale maggiore di Lodi: Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica. Pag. 6613

Amministrazione della provincia di Perugia: Concorso a quattro posti di assistente di psichiatria addetto al C.I.M. Pag. 6613

Ospedali « Piemonte » e « R. Margherita » di Messina: Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria . . . . Pag. 6614

Ospedale civile « S. Antonio abate » di Tolmezzo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale . . . . Pag. 6614

Ospedale « S. Maria del Prato » di Feltre: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche . . . . Pag. 6614

Ospedale « S. Matteo » di Pavia: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6614

Ospedale « Umberto I » di Venezia-Mestre: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 6614

Ospedale « S. Giuseppe » di Marino: Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche. Pag. 6614

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1978, n. 66.

Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore. Pag. 6615

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1978, n. 67.

Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie . . . . Pag. 6618

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. 68.

Disciplina del commercio . . . . Pag. 6627

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 13ª e 14ª seduta pubblica per giovedì 9 agosto 1979 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Alle ore 11

I. Comunicazioni del Governo.

II. Votazione per la nomina dei membri effettivi e supplenti della commissione parlamentare per i procedimenti d'accusa.

Alle ore 17

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1979, n. 207, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali nonchè dei termini di sospensione del pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali per le popolazioni della regione Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* BEORCHIA. (208).

2. Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1979 (primo provvedimento) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) - *Relatore* CAROLLO. (217).

(7225)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **333.**

Assegnazione di due posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Lecce.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì il 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Vedute le unite richieste dell'Università di Lecce in ordine alle assegnazioni dei posti di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Valutato ogni opportuno elemento in ordine alle esigenze di funzionamento e alle necessità scientifico-didattiche dei sottoindicati istituti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare due posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

I due posti di tecnico laureato indicati nelle premesse sono assegnati come segue:

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di magistero:

istituto di geografia . . . . posti n. 1
centro elettronico di calcolo (C.E.C.U.S.) » 1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 1979, n. **334.**

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di magistero dell'Università di Parma alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia delle religioni della facoltà di magistero dell'Università di Parma;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia del 26 giugno 1978, con cui si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra omonima dell'Università stessa al fine di sopperire alla carenza di organico di assistenti e per far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglo della facoltà di magistero dell'Università di Parma del 29 novembre 1978, che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di filosofia delle religioni dell'Università di Perugia;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di filosofia delle religioni dell'Università di Parma risulta attualmente ricoperto dal dott. Mario Micheletti e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di filosofia delle religioni della facoltà di magistero dell'Università di Parma con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1971, n. 216, è attribuito, unitamente al titolare dott. Mario Micheletti, alla cattedra omonima della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Perugia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 40

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 335.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona alla facoltà di agraria dell'Università di Bari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1972, registro n. 55, foglio n. 137, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di agraria dell'Università di Bari, adottate rispettivamente il 14 luglio 1978 e 25 gennaio 1979, con cui si propone che il posto di cui sopra venga assegnato alla cattedra di chimica organica della stessa facoltà al fine di perequare il rapporto assistenti studenti che allo stato attuale risulta inadeguato alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona, adottate rispettivamente il 17 maggio 1978 e 16 gennaio 1979, che consentono al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di chimica organica della facoltà di agraria dell'Università di Bari;

Considerato che il posto di assistente ordinario assegnato alla cattedra di chimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona con il decreto ministeriale 3 maggio 1972 sopracitato, risulta attualmente ricoperto dal dott. Giacomo Padovano e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di chimica organica della facoltà di agraria dell'Università di Bari;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerato l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di chimica della facoltà di ingegneria dell'Università di Ancona con il decreto ministeriale 3 maggio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1972, registro n. 55, foglio n. 137, è attribuito, unitamente al titolare dott. Giacomo Padovano, alla cattedra di chimica organica della facoltà di agraria dell'Università di Bari.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1979
Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1979, n. 336.

Assegnazione di sette posti di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 3 novembre 1961, n. 1255, ed in particolare la tabella *B* annessa alla legge stessa;

Veduta la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Veduto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Veduta la legge 25 ottobre 1977, n. 808;

Veduto il decreto ministeriale 31 luglio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1979, registro n. 9, foglio n. 18, con il quale si è provveduto, tra l'altro, a ridistribuire in conformità ad esigenze di riequilibrio, così come previsto dall'art. 14 della citata legge n. 808/1977, una parte dei posti di organico dei ruoli del personale non docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, secondo quanto determinato nella tabella *B* allegata al provvedimento in parola;

Veduta l'unita richiesta dell'Università di Milano in ordine all'assegnazione del posto di ruolo del personale tecnico laureato degli istituti scientifici universitari;

Tenuto conto delle esigenze dello stesso Ateneo, complessivamente considerate, ed in particolare delle necessità di funzionamento del sottoindicato istituto;

Ritenuta l'opportunità di provvedere ad assegnare sette posti di tecnico laureato;

Sulla motivata proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

UNIVERSITÀ DI MILANO

centro di calcolo . . . . posti n. 7

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 42

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1979, n. **337.**

Modificazione allo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1969, n. 425 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1970, n. 800, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 15 - all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

cronobiologia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 44

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1979, n. **338.**

Revisione della legislazione nazionale in materia di brevetti, in applicazione della delega di cui alla legge 26 maggio 1978, n. 260.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 26 maggio 1978, n. 260, concernente delega al Governo ad emanare le norme occorrenti per modificare la legislazione interna in materia di brevetti allo scopo di adeguarla e coordinarla con gli atti internazionali ratificati e resi esecutivi in Italia con la legge medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze e della sanità;

Decreta:

Titolo I

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, E MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Art. 1.

L'art. 1 è sostituito dal seguente:

« I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: *a*) agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, *b*) alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati ».

Art. 2.

L'art. 2 è sostituito dal seguente:

« Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto ».

Art. 3.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale somministra ad altri i mezzi univocamente destinati ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché non esistano patti contrari ».

Art. 4.

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« I diritti esclusivi considerati da questo decreto, sono conferiti con la concessione del brevetto.

Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico. Decorso il termine di 18 mesi dalla data di deposito della domanda oppure dalla data di priorità, ovvero dopo 90 giorni dalla data di deposito della domanda se il richiedente ha dichiarato nella domanda stessa di volerla rendere immediatamente accessibile al pubblico, l'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con gli allegati di cui sopra.

Nei confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente, gli effetti del brevetto decorrono dalla data di tale notifica.

Il brevetto dura vent'anni a decorrere dalla data di deposito della domanda e non può essere rinnovato nè può esserne prorogata la durata ».

Art. 5.

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso.

Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente ».

Art. 6.

Gli articoli 8 e 9 sono abrogati.

Art. 7.

L'art. 12 è sostituito dal seguente:

« Possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un'attività inventiva e sono atte ad avere un'applicazione industriale.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del precedente comma in particolare:

a) le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici;

b) i piani, i principi ed i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori;

c) le presentazioni di informazioni.

Le disposizioni del comma che precede escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato solo nella misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerna scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.

Non sono considerate come invenzioni ai sensi del primo comma, i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale. Questa disposizione non si applica ai prodotti, in particolare alle sostanze o alle miscele di sostanze, per l'attuazione di uno dei metodi nominati ».

Art. 8.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa.

Neppure possono costituire oggetto di brevetto le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento delle stesse; questa disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici e ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti ».

Art. 9.

L'art. 14 è sostituito dal seguente:

« Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato della tecnica.

Lo stato della tecnica è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo.

E' pure considerato come compreso nello stato della tecnica il contenuto di domande di brevetto nazionale o di domande di brevetto europeo o internazionali designanti l'Italia, così come sono state depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella menzionata nel comma precedente e che siano state pubblicate o rese accessibili al pubblico anche in questa data o più tardi.

Le disposizioni dei precedenti commi non escludono la brevettabilità di una sostanza o di una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purchè in funzione di una nuova utilizzazione ».

Art. 10.

L'art. 15 è sostituito dal seguente:

« Per l'applicazione dell'art. 14, una divulgazione della invenzione non è presa in considerazione se si è verificata nei sei mesi che precedono il deposito della domanda di brevetto e risulta direttamente o indirettamente da un abuso evidente ai danni del richiedente o del suo dante causa.

Non è presa altresì in considerazione la divulgazione avvenuta in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, e successive modificazioni ».

Per le invenzioni per le quali sia rivendicata la priorità ai sensi delle convenzioni internazionali, la sussistenza del requisito della novità di cui all'art. 14 deve valutarsi con riferimento alla data alla quale risale la priorità.

Art. 11.

L'art. 16 è sostituito dal seguente:

« Un'invenzione è considerata come implicante una attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3 dell'art. 14, questi documenti non sono presi in considerazione per l'apprezzamento dell'attività inventiva ».

Art. 12.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« Una invenzione è considerata atta ad avere una applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola ».

Art. 13.

L'art. 27 è sostituito dal seguente:

« Chiunque ne abbia diritto ai sensi del presente decreto può presentare una domanda di brevetto.

Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e sia legittimato ad esercitarlo ».

Art. 14.

Dopo l'art. 27 è aggiunto il seguente art. 27-*bis*:

« Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto al brevetto spetta a una persona diversa da chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato ancora rilasciato ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:

a) assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti gli effetti la qualità di richiedente;

b) depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei limiti in cui il contenuto di essa non ecceda quello della prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;

c) ottenere il rigetto della domanda.

Se il brevetto sia stato rilasciato a nome di persona diversa dall'avente diritto, questi può a sua scelta:

a) ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento a suo nome del brevetto;

b) far valere la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne aveva diritto.

Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'art. 38, comma primo, senza che l'avente diritto si sia valso di una delle facoltà di cui al comma precedente, la nullità del brevetto rilasciato a chi non ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne abbia interesse ».

Art. 15.

L'art. 27-*bis* introdotto dall'art. 4 della legge 1° luglio 1959, n. 514, assume il n. 27-*ter*.

Art. 16.

L'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Alla domanda di concessione di brevetto per invenzione industriale debbono unirsi la descrizione e i disegni necessari alla sua intelligenza.

L'invenzione deve essere descritta in modo sufficientemente chiaro e completo perché ogni persona esperta del ramo possa attuarla e deve essere contraddistinta da un titolo corrispondente al suo oggetto.

Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme previste nel regolamento.

In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'Ufficio centrale brevetti i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità ».

Art. 17.

L'art. 30 è abrogato.

Art. 18.

Nell'art. 31 al primo comma le parole « degli articoli 13 e 14 » sono sostituite con le parole « dell'art. 13 ».

Art. 19.

L'art. 32, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, è abrogato.

Art. 20.

L'art. 38 è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei brevetti di cui al successivo art. 97 la notizia dei brevetti concessi.

Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni posti a disposizione del pubblico, sono stampati.

Nella copia a stampa e nella pubblicazione del Bollettino verrà inserito il nome dell'inventore ».

Art. 21.

L'art. 39 è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale brevetti non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.

Una designazione incompleta o errata dell'inventore può essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione di consenso della persona precedentemente designata e, qualora l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.

Se un terzo presenta all'Ufficio una sentenza, passata in giudicato, in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto è tenuto a designarlo come inventore, l'Ufficio lo annota sul Registro dei brevetti e ne dà notizia nel Bollettino.

Le disposizioni degli articoli 35 e 36 valgono anche, in quanto applicabili, nei casi di cui ai precedenti comma ».

Art. 22.

L'art. 45 è abrogato.

Art. 23.

Nel primo comma dell'art. 46 sono soppresse le parole « la tassa di concessione di completivo ».

Art. 24.

L'art. 50 è sostituito dal seguente:

« Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con comunicazione che pervenga all'Ufficio centrale brevetti se non è trascritta licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per l'uso non esclusivo della invenzione.

Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla deter-

minazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal giudice.

Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato.

Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'Ufficio centrale brevetti. La dichiarazione di offerta viene annotata nel registro dei brevetti, pubblicata nel Bollettino e gli effetti di essa perdurano finché non e revocata ».

Art. 25.

La rubrica del titolo V è così modificata: « Attuazione, decadenza, rinuncia e nullità del brevetto ».

Art. 26.

L'art. 54-*sexies* introdotto con decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, è sostituito dal seguente:

« Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-*quater*, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti ».

Art. 27.

L'art. 55 è sostituito dal seguente:

« Il brevetto decade per mancato pagamento entro sei mesi dalla scadenza della tassa annuale dovuta, osservate le disposizioni degli articoli seguenti ».

Art. 28.

L'art. 59 è sostituito dal seguente:

« Il brevetto è nullo:

1) se l'invenzione non è brevettabile ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 16 e 17;

2) se l'invenzione non è descritta in modo sufficientemente chiaro e completo da consentire a persona esperta di attuarla;

3) se l'oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto della domanda iniziale;

4) se il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo e l'inventore non si sia valso delle facoltà accordategli dall'art. 27-*bis*.

Se le cause di nullità di cui sopra colpiscono solo parzialmente il brevetto la relativa sentenza di nullità parziale comporta una corrispondente limitazione del brevetto stesso ».

Art. 29.

Dopo l'art. 59 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 59-*bis*. — La declaratoria di nullità del brevetto ha effetto retroattivo, ma non pregiudica:

a) gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in giudicato già compiuti;

b) i contratti aventi ad oggetto l'invenzione conclusi anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la nullità nella misura in cui siano già stati eseguiti. In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze, può accordare un equo rimborso di importi già versati in esecuzione del contratto.

Art. 59-*ter*. — Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto dall'Ufficio centrale brevetti da annotare sul Registro dei brevetti.

Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul brevetto ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l'attribuzione o l'accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza effetto se non accompagnata da consenso scritto dei terzi medesimi.

Art. 59-*quater*. — Il brevetto può essere limitato su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la descrizione e i disegni modificati.

Ove l'Ufficio accolga l'istanza il richiedente dovrà provvedere a versare nuovamente la tassa di cui al punto 3) dell'art. 44 qualora si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente concesso.

L'istanza di limitazione non può essere accolta se è pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate nel comma 2 dell'art. 59-*ter*.

L'Ufficio pubblica sul Bollettino la notizia della limitazione del brevetto ».

Art. 30.

Nell'art. 66, n. 2), sono soppresse le parole « per non meno di tre anni »; dopo il n. 9) è aggiunto un n. 10) del seguente tenore: « le sentenze di cui all'art. 27-*bis* e le relative domande giudiziali ».

Art. 31.

Nell'art. 68, comma primo, alle parole « ai numeri 4) e 9) » sono sostituite le parole « ai numeri 4), 9) e 10) ».

Art. 32.

Nell'art. 78 è abrogato il secondo comma.

Art. 33.

L'art. 79 è sostituito dal seguente:

« Le decadenze o le nullità anche parziali di un brevetto di invenzione hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenze passate in giudicato.

Tali sentenze debbono essere annotate nel registro dei brevetti a cura dell'Ufficio centrale brevetti ».

Art. 34.

Dopo l'art. 83 è aggiunto il seguente art. 83-*bis*:

« I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda è resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4 ».

Art. 35.

Nell'art. 84 è abrogato il secondo comma.

Art. 36.

Dopo l'art. 89 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 90. — Il richiedente o il titolare di un brevetto che, pur avendo usato la massima diligenza esigibile, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio centrale brevetti o della commissione dei ricorsi è reintegrato nei suoi diritti se l'impedimento ha per conseguenza diretta il rigetto della domanda di brevetto o di una istanza ad essa relativa, ovvero la decadenza del brevetto o la perdita di qualsiasi altro diritto o di una facoltà di ricorso.

Nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con la documentazione idonea. L'istanza non è ricevibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa annuale, detto periodo di un anno decorre dal giorno di scadenza del termine utile, ai sensi dell'art. 47, per il versamento dell'annualità senza sopratassa. Nel caso di mancato pagamento di una tassa per il mantenimento in vigore di un brevetto, deve anche allegarsi l'attestazione comprovante il pagamento della tassa dovuta, comprensiva della sopratassa di cui all'art. 47.

Contro i provvedimenti di rigetto dell'istanza di reintegrazione da parte dell'Ufficio centrale brevetti è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla commissione dei ricorsi. Sull'istanza di reintegrazione del diritto di presentare ricorso decide la commissione dei ricorsi.

Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili: ai termini di cui al precedente secondo comma, al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità, ai termini la cui osservanza condiziona l'applicazione del terzo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540, al termine assegnato ai sensi dell'art. 29 per la scissione delle domande di brevetto e per la presentazione della domanda divisionale.

Art. 90-*bis*. — Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione ai sensi del precedente art. 90 può a titolo gratuito attuare l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi ».

Art. 37.

Nell'art. 93, primo comma, dopo le parole « il richiedente » sono aggiunte le parole « o il mandatario se vi sia ».

Art. 38.

L'art. 94 è sostituito dal seguente:

« Nessuno è tenuto a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure di fronte all'Ufficio centrale brevetti; le persone fisiche e giuridiche possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.

La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta con separato atto, autentico od autenticato, può farsi con apposita lettera d'incarico, soggetta al pagamento della tassa prescritta.

Il mandato conferito con la lettera d'incarico vale soltanto per l'oggetto in essa specificato e limitatamente ai rapporti con l'Ufficio centrale brevetti.

Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti in un albo all'uopo tenuto dall'Ufficio centrale brevetti.

Il mandato può anche essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto nel rispettivo albo professionale.

Titolo II

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 5 FEBBRAIO 1940, N. 244, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 39.

Nell'art. 4 il punto 3) è sostituito dal seguente: « Il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte »; dopo il punto 4) è aggiunto un punto 5) del seguente tenore: « la designazione dell'inventore ».

Art. 40.

Nell'art. 5 il primo comma è sostituito dal seguente:

« La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del regio decreto del 29 giugno 1939, n. 1127, deve iniziare con un riassunto che ha solo fini di informazione tecnica, e deve concludersi con una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto ».

Art. 41.

Dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente art. 5-*bis*:

« Una domanda di brevetto riguardante un procedimento microbiologico o un prodotto ottenuto secondo tale procedimento sarà considerata descritta ai sensi dell'art. 28 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora:

1) una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto, presso un centro di raccolta di tali colture;

2) la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;

3) la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del microorganismo sia stata depositata nonché il numero e la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà per l'Ufficio centrale brevetti di chiedere copia della ricevuta di deposito.

Si considerano centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento di un brevetto europeo o una autorità internazionale riconosciuta in forza di convenzione ratificata dall'Italia.

Le indicazioni di cui al n. 3) del precedente comma possono essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è stato depositato.

Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle seguenti indicazioni:

1) il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta;

2) l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile coltura a qualsiasi terzo;

3) l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del brevetto ai sensi dell'art. 90 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente ».

Art. 42.

Nell'art. 7 le parole « un mese » sono sostituite dalle parole « due mesi ». E' aggiunto il seguente secondo comma:

« Uguale termine è concesso per la presentazione della designazione dell'inventore e della lettera di incarico ».

Art. 43.

L'art. 10 è abrogato.

Art. 44.

Nell'art. 11 al primo comma sono soppresse le parole « originariamente » e « in altro Stato »; al secondo comma sono soppresse le parole « all'estero ».

Art. 45.

L'art. 13 è sostituito dal seguente:

« La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda di brevetto considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti ».

Art. 46.

Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole « all'estero ».

Art. 47.

Sono abrogati gli articoli 16, 17, 18 e 19.

Art. 48.

Nell'art. 20 sono soppresse le parole « o negli articoli 16 e 19 »; nell'ultimo comma le parole « originariamente fatto in un altro Stato » sono sostituite dalle seguenti: « compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti ».

Art. 49.

L'art. 26 è sostituito dal seguente:

« Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio o la commissione dei ricorsi nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione, le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

L'Ufficio deve conservare la documentazione relativa alla domanda iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche, ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare ».

Art. 50.

L'art. 28 è abrogato.

Art. 51.

L'art. 32 è abrogato.

Art. 52.

L'art. 33 è sostituito dal seguente:

« Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni dell'invenzione ».

Art. 53.

L'art. 43 è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta al pubblico di licenza a norma dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle tasse annuali successive al primo triennio; se l'offerta è fatta nella domanda la riduzione riguarderà anche le tasse stabilite per il primo triennio; negli altri casi la riduzione riguarderà le tasse delle annualità successive alla comunicazione dell'offerta ».

Art. 54.

Nell'art. 54 la parola « quindici » è sostituita dalla parola « venti ».

Art. 55.

L'art. 92 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio, a partire dai termini stabiliti dall'articolo 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare della descrizione e dei disegni allegati alla domanda o al brevetto.

Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi ».

Art. 56.

Nell'art. 97 al secondo comma sono soppresse le parole « principali e completivi ».

Art. 57.

L'art. 104 è abrogato.

Titolo III

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 58.

Il secondo comma dell'art. 9 è abrogato.

Art. 59.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« L'Ufficio centrale brevetti pone a disposizione del pubblico la domanda con la descrizione, gli eventuali disegni o campioni conformemente al disposto dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, omettendo la pubblicazione a stampa prevista dall'art. 38, secondo comma, dello stesso decreto.

Art. 60.

Nell'art. 13 al secondo comma le parole « gli articoli 55, n. 1) » sono sostituite dalle parole « gli articoli 55 ».

Titolo IV

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL REGIO DECRETO 31 OTTOBRE 1941, N. 1354, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

Art. 61.

Nell'art. 15 al primo comma sono soppresse le parole « originariamente » e « in altro Stato »; nel secondo comma sono soppresse le parole « all'estero ».

Art. 62.

L'art. 17 è sostituito dal seguente:

« La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti ».

Art. 63.

Nell'art. 18 al primo comma sono soppresse le parole « all'estero ».

Art. 64.

Sono abrogati gli articoli 19, 20, 21 e 22.

Art. 65.

Nell'art. 23 al secondo comma sono soppresse le parole « o negli articoli 19 e 22 »; all'ultimo comma le parole « originariamente fatto in un altro Stato » sono sostituite dalle parole « compiuto agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti ».

Art. 66.

L'art. 41 è sostituito dal seguente:

« Se l'offerta al pubblico di licenza a norma dell'articolo 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, la riduzione riguarderà soltanto il pagamento delle rate della tassa di concessione successive al primo quinquennio; se l'offerta è fatta nella domanda, la riduzione riguarderà anche la rata della tassa per il primo quinquennio; negli altri casi la riduzione riguarderà la rata successiva alla comunicazione dell'offerta. In ogni caso non è ammesso rimborso della tassa versata ».

Art. 67.

Nell'art. 48 al primo comma sono soppresse le parole « quando sia stata concessa a protezione temporanea prevista dall'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ».

Art. 68.

L'art. 90 è sostituito dal seguente:

« L'ufficio, a partire dai termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, tiene a disposizione gratuita del pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare sia delle tavole, con la riproduzione grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati alla domanda o al brevetto.

Il pubblico può pure consultare nello stesso modo le tavole e le eventuali descrizioni, relative ai brevetti allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di precedenti depositi ».

Art. 69.

Nell'art. 105 le parole « dell'art. 59, n. 3) » sono sostituite dalle parole « dell'art. 59, n. 2) ».

Art. 70.

L'art. 109 è abrogato.

Titolo V

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1972, N. 540

Art. 71.

Nell'art. 1, al terzo comma, nel n. 1) sono soppresse le parole: « e ora ».

Art. 72.

Nell'art. 2, al terzo comma, sono soppresse le parole: « e indica nel verbale di deposito anche l'ora della ricezione del plico ».

Art. 73.

Nell'art. 4, al terzo comma, le parole « nei dieci giorni » sono sostituite dalle parole « nei trenta giorni ».

Art. 74.

L'art. 9 è sostituito dal seguente:

« I rilievi ai quali dia luogo l'esame delle domande di brevetto e delle istanze connesse devono essere comunicati all'interessato con l'assegnazione di un termine per la risposta. Tale termine può, su richiesta motivata, essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi dalla comunicazione dei rilievi.

Quando il termine sia decorso senza che sia pervenuta risposta ai rilievi, la domanda di brevetto o la istanza è respinta con provvedimento da notificare al titolare della domanda stessa con raccomandata con avviso di ricevimento. Tuttavia se il rilievo concerne la rivendicazione di un diritto di priorità, la mancata risposta comporta esclusivamente la perdita di detto diritto ».

Titolo VI

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 641

Art. 75.

Il titolo VIII della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, è così modificato: al numero d'ordine 90 al punto 1) è soppressa la parola « principale » e sono inoltre soppressi i punti 2), 8) e 9); al punto 6) dopo le parole « quindicesimo anno » sono aggiunte le parole « e successivi »; al numero d'ordine 91 sono soppresse le parole « principale o completivo »; al numero d'ordine 92 è soppresso il punto 7).

Le note a margine del numero d'ordine 90 dello stesso titolo VIII sono così modificate: il secondo comma è soppresso; nel terzo comma sono soppresse le parole « la tassa di rilascio di completivo »; nel quarto comma le parole « successive a quelle del primo anno » sono sostituite da « successive a quella del primo triennio »; il decimo comma è sostituito dal seguente: « il richiedente o titolare di un brevetto che abbia offerto al pubblico licenza non esclusiva sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà delle tasse annuali (art. 50 del decreto succitato).

Titolo VII

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 AGOSTO 1975, N. 974

Art. 76.

Nell'art. 1 il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni degli articoli 14, comma 3, e 15, comma 3 ».

Art. 77.

Nell'art. 2 il secondo comma è abrogato.

Art. 78.

Nell'art. 16 il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le licenze previste negli articoli precedenti sono concesse su conforme parere del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che si pronuncia sulle condizioni prescritte per la concessione delle licenze. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentato ai sensi dell'art. 54-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma, dello stesso decreto ».

Titolo VIII

TESTO DELLE MODIFICHE APPORTATE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GENNAIO 1979, N. 32

Art. 79.

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« *Effetti della domanda di brevetto europeo.* — La protezione conferita dalla domanda di brevetto europeo ai sensi dell'art. 67, n. 1), della convenzione sul brevetto europeo, decorre dalla data in cui il titolare medesimo abbia resa accessibile al pubblico, tramite l'Ufficio centrale brevetti, una traduzione in lingua italiana delle rivendicazioni ovvero l'abbia notificata direttamente al presunto contraffattore. Gli effetti della domanda di brevetto europeo sono considerati nulli dall'origine quando la domanda stessa sia stata ritirata o respinta, ovvero quando la designazione dell'Italia sia stata ritirata ».

Art. 80.

L'art. 10 è sostituito dal seguente:

« *Cause di nullità.* — Il brevetto europeo può essere dichiarato nullo per l'Italia ai sensi dell'art. 59 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 ».

Titolo IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 81.

Le domande di brevetto per invenzioni e modelli industriali e quelle per la trascrizione dei relativi atti anche se già depositate al momento dell'entrata in vigore di questo decreto, sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute; tuttavia, per quanto riguarda la regolarità formale e la designazione dell'inventore sono soggette alle norme preesistenti.

Sono fatti salvi i diritti di priorità di cui agli articoli 9 e 17 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, abrogati, se la divulgazione è avvenuta prima della entrata in vigore del presente decreto.

Art. 82.

Le domande di brevetto completivo e i brevetti completivi tuttora efficaci sono soggetti alla disciplina comune; ad essi si applica il precedente art. 81. Sono dovute le tasse annuali che maturano con decorrenza dalla annualità in scadenza un anno dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 83.

I brevetti per invenzioni e modelli industriali già concessi al momento dell'entrata in vigore di questo decreto sono soggetti, quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriore, quanto agli effetti della declaratoria di nullità alla norma di cui all'art. 59-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 84.

L'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, si applica ai brevetti per invenzione industriale che non siano scaduti alla data di entrata in vigore di questo decreto. Tuttavia i licenziatari e coloro che in vista della prossima scadenza avevano compiuto investimenti seri ed effettivi per utilizzare l'invenzione hanno diritto di ottenere licenza obbligatoria gratuita e non esclusiva per il periodo di maggior durata. Questa facoltà non si applica ai contraffattori dei brevetti non ancora scaduti.

Art. 85.

In un successivo regolamento che sarà emanato, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, saranno dettate le disposizioni relative alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, contenenti la disciplina dell'esame di idoneità, dell'esercizio del potere disciplinare, e di ogni altro aspetto dell'attività professionale.

Fino alla formazione dell'albo dei mandatari abilitati, il mandato può essere conferito a chiunque.

Art. 86.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto sarà provveduto con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle modifiche da apportare al decreto ministeriale 22 febbraio 1973 concernente il regolamento di esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 540.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 giugno 1979

PERTINI

ANDREOTTI — NICOLAZZI — FORLANI — MORLINO — MALFATTI — ANSELMI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Atti di Governo, registro n. 22, *foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **339.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria degli angeli, in Barletta.

N. 339. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Barletta e Nazareth 1° novembre 1977, integrato con dichiarazione 2 dicembre 1977 e con altro decreto 20 febbraio 1978, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria degli angeli, in Barletta (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 95

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **340.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie di S. Pietro apostolo e di S. Apollinare, in Carpineti.

N. 340. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 20 gennaio 1978, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di S. Pietro apostolo, in frazione Valestra, e di S. Apollinare, in frazione Casteldaldo, entrambe in comune di Carpineti (Reggio Emilia).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 96

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **341.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della curazia autonoma o indipendente o vicaria « Stella Maris », in La Spezia.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di La Spezia 15 luglio 1976, integrato con altro decreto 26 gennaio 1978 e con due dichiarazioni datate 8 settembre 1976 e 25 gennaio 1977, relativo alla erezione della curazia autonoma o indipendente o vicaria « Stella Maris », in La Spezia.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 97

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1979, n. **342.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dei SS. Nazario e Celso, in Cremona.

N. 342. Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Cremona 19 ottobre 1977, integrato con quattro dichiarazioni, due datate 21 ottobre 1977 e due 4 e 17 marzo 1978, relativo: *a*) all'erezione della parrocchia dei SS. Nazario e Celso, in Cremona, con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale omonimo sito in Casalorzo Boldori del comune di Derovere (Cremona); *b*) all'incorporazione del territorio della parrocchia dei SS. Nazario e Celso, in Casalorzo Boldori, nella limitrofa parrocchia di Derovere.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *agosto* 1979
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 94

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1979.

Modificazioni ed integrazioni al calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1979.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge 5 luglio 1934 n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 ed il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernenti il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di fiere e mercati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1978, di approvazione del calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1979;

Ritenuta l'opportunità di integrare e modificare il predetto calendario ufficiale;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali per il 1979 è integrato e modificato come appresso:

Sono iscritte le manifestazioni a carattere internazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
Cremona	XXXIV Fiera internazionale del bovino da latte	21-30 settembre	D.G.R. 9-1-1979, n. 20778
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Milano	XXXIV e XXXV Mipel - Mercato internazionale della pelletteria	5-9 gennaio - 7-12 giugno	D.G.R. 9-1 1979, n. 20778
Milano	V Esposizione Europea Radio televisione ed elettroacustica - Ertel 5	6-10 settembre	Id.
Milano	VIII Sele-Pel - Preselezione stagionale della pelletteria	20-23 ottobre	Id.

Sono iscritte le manifestazioni a carattere nazionale:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
Cremona .	Fiera nazionale dell'approvvigionamento in agricoltura	21-30 settembre	D.G.R. 9 1 1979, n. 20778
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
Busto Arsizio (Varese)	Italcamping 1979	24 marzo - 1° aprile	D.G.R. 9-1-1979, n. 20778
Gonzaga (Mantova) .	Fiera millenaria di Gonzaga	2-9 settembre	Id.
Milano	V Salone brava fatelo da voi - hobby	31 marzo - 8 aprile	Id.
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Venezia . . .	Mostra internazionale d'arte cinematografica	29 agosto - 8 settembre	D.G.R. 8-5-1979, n. 2422
Venezia	Festival internazionale di musica contemporanea	25 settembre - 20 ottobre	Id.
Venezia	Festival internazionale del teatro di prosa:		Id.
	a) Convegno lingua e dialetto nel teatro	3-7 ottobre	
	b) Mostra Venezia e spazio scenico	6-31 ottobre	

Sono modificati, come appresso indicato, le denominazioni, i periodi e le sedi di svolgimento delle seguenti manifestazioni:

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ENTI AUTONOMI FIERISTICI		
	Internazionali specializzate		
Bari	XI Mobilevante - Fiera internazionale del mobile e dell'arredamento	13-18 giugno	D.M. 22-5-1979
	Nazionali specializzate		
Ancona	IV Mostra prodotti cinotecnici ed affini	10-11 marzo	D.G.R. 26-1-1979, n. 153
Padova	Mav '79 - XVIII Mostra dell'avicoltura pregiata da carne ed ornamentale, dell'avifauna e della coniglicoltura - Attrezzature e prodotti relativi	10-12 novembre	D.G.R. 2-5-1979, n. 2224
Pordenone	Artigianato - Salone dell'artigianato delle regioni	31 ottobre - 4 novembre	D.M. 22-5-1979
	MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DA ALTRI ENTI O COMITATI		
	Internazionali specializzate		
Milano	IX Esposizione bevande Europa - EBE	1-5 novembre	D.G.R. 12-12-1978, n. 20420
Milano	Expo Commercio Turismo 1979 - XIV Esposizione internazionale delle attrezzature per il commercio, le attività turistiche e ricettive	1-5 novembre	Id.
Milano . . .	Mac '79 - XIX Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca e controlli	29 novembre - 4 dicembre	D.G.R. 8-5-1979, n. 23433
	Nazionali specializzate		
Ancona	I Mostra marche musicali, apparecchiature foniche, editoria discografica e musicale	7-10 settembre	D.G.R. 2-2-1979, n. 235
Firenze	XV Mait - Mostra campionaria nazionale della maglieria	3-6 febbraio	D.G.R. 16-5-1979, n. 4742
Firenze . . .	Aurea Trade - Esposizione nazionale della oreficeria	23-25 giugno	D.G.R. 30-4-1979, n. 4427
Firenze	Mostra mercato « Scuola Idea » - Mostra convegno delle tecniche e delle attrezzature scolastiche	1-5 dicembre	Id.
Milano . . .	IV Sirc - Salone della ristorazione collettiva	1-5 novembre	D.G.R. 12-12-1978, n. 20420
Milano	IX Sipral - Salone nazionale dei prodotti alimentari	1-5 novembre	Id.
Pesaro (loc. Campanara) .	XIX Mostra nazionale del mobile - XI Rassegna marchigiana	20-28 maggio	D.G.R. 26-1-1979, n. 152
Segrate (Milano) . .	III Eurozoo 1979	25 maggio - 3 giugno	D.G.R. 20-3-1979, n. 22375

Luogo in cui si effettua la manifestazione	DENOMINAZIONE	Periodo di svolgimento	Data del provvedimento di autorizzazione
	MANIFESTAZIONI DI MODA		
Firenze	VIII Mostra mercato nazionale dell'abbigliamento e dell'accessorio per l'infanzia - Pitti bimbo	27-30 gennaio	D.G.R. 16-5-1979, n. 4742
Firenze	XV e XVI Pitti uomo - Mostra mercato nazionale dell'abbigliamento e dell'accessorio maschile	8-12 febbraio 13-17 settembre	D.G.R. 30-4-1979 e 16-5-1979, numeri 4427 e 4742
Firenze	IV e V Pitti filati - Mostra campionaria dei filati, dei colori e delle linee	22-24 febbraio 20-22 settembre	Id.
Firenze	III Moda Casual - Mostra campionaria abbigliamento casual	27-29 gennaio	D.G.R. 16-5-1979, n. 4742
Firenze	LVIII e LIX Pitti donna - Presentazione di Alta Moda pronta femminile, boutique e maglieria di alta moda - Mostra campionaria nazionale	30 marzo - 2 aprile 5-8 ottobre	D.G.R. 30-4-1979 e 16-5-1979, numeri 4427 e 4742
Firenze	II Pitti casa - Mostra della biancheria da casa	28 settembre - 1° ottobre	D.G.R. 30-4-1979, n. 4427
	ESPOSIZIONI E MOSTRE D'ARTE		
	Internazionali		
Bologna	Arte fiera '79 - Mostra mercato internazionale di arte contemporanea	5-10 giugno	D.G.R. 8-5-1979, n. 1740

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(7090)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1979.

Sostituzione di membri di commissioni elettorali relative alle elezioni dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione per gli impiegati civili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 22 marzo 1978, con il quale sono state indette per il 29 ottobre 1978 le elezioni dei rappresentanti del personale civile nel consiglio di amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, determinate le circoscrizioni e costituite le commissioni elettorali, centrale e circoscrizionali;

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1978, con il quale le dette elezioni sono state rinviate al 25 marzo 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1979, n. 41;

Considerato che un membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 4ª circoscrizione è stato erroneamente indicato nel citato decreto ministeriale 22 marzo 1978 come coad. p.le Di Grazia Ezio anziché come coad. Di Grazia Elio;

Considerato che taluni componenti di determinate commissioni per ragioni varie sono cessati dalla carica per cui appare necessario reintegrare le dette commissioni;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale 22 marzo 1978 citato nelle premesse è modificato nel senso che il segretario capo Crollari Bruno, in servizio presso il CASM Roma, è sostituito come membro della commissione elettorale centrale dal seg. p.le Dell'Aquila Francescantonio in servizio presso Difeimpiegati Roma, a decorrere dal 23 febbraio 1979.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto ministeriale 22 marzo 1978 è modificato nel senso che:

il dir. sup. Flotteron Augusto, in servizio a Ispedife Roma, è sostituito, come presidente della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 4ª circoscrizione, dal 1° dirigente Franco dott. Francesco in servizio a Ispedife Roma, a decorrere dal 26 ottobre 1978;

il coad. p.le Di Grazia Ezio, membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 4ª circoscrizione è da intendersi corretto in coad. Di Grazia Elio;

il dir. rag. 2ª classe Pignatelli Giuseppe in servizio a Navalcostarmi Roma, è sostituito come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 7ª circoscrizione dal seg. p.le Polinari Franco in servizio a Sottuffesercito Roma, a decorrere dal 4 maggio 1978;

il commesso Scarozza Sisto in servizio a Diramilles Roma è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 7ª circoscrizione dal commesso capo Giontella Sante, a decorrere dal 18 maggio 1978;

il commesso capo Carraro Arturo, in servizio a Distremiles Padova è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 3ª circoscrizione dal commesso Ranzato Luigi in servizio presso il 7° deposito territoriale di Padova, a decorrere dal 30 maggio 1978;

il coad. p.le Corapi Giuseppe in servizio presso il dist. aer. Falconara Marittima è sostituito come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 6ª circoscrizione dall'ass. tecnico Alessandrelli Primo in servizio presso dist. aer. Falconara Marittima, a decorrere dal 17 giugno 1978;

il 1° dir. D'Ovidio Erminio in servizio a Difeimpiegati è sostituito, come presidente della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 7ª circoscrizione dal dir. sup. Simoncioni Giancarlo in servizio a Ispedife, a decorrere dal 2 novembre 1978;

il coad. sup. Foresti Gustavo in servizio a com. aeroporto Padova è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 3ª circoscrizione dal seg. Pastucci Leonardo in servizio presso direzione genio militare Padova, a decorrere dal 27 gennaio 1979;

il coad. p.le Carlotto Adriano in servizio a 15° O.R.M.E. Padova è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 3ª circoscrizione, dal coad. p.le Ventura Spiridione in servizio a com. aeroporto Padova, a decorrere dal 27 gennaio 1979;

il 1° dir. Fiume Nicola in servizio a Marirag Taranto è sostituito, come presidente della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 8ª circoscrizione dal dir. sup. Zanzi Lucio in servizio al Consiglio superiore FF.AA. Roma, a decorrere dal 27 gennaio 1979;

il coad. datt. Caselli Arnaldo in servizio a Q.G. 7ª C.M.T. Firenze, è sostituito, come membro della commissione elettorale circoscrizionale relativa alla 5ª circoscrizione dal commesso Dalì Ivan in servizio presso la direzione lavori Genio militare di Firenze, a decorrere dal 27 febbraio 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale ufficiale del Ministero, ai sensi dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 721 citato nelle premesse.

Roma, addì 15 marzo 1979

Il Ministro: RUFFINI

(7147)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1979.

Revoca, su rinuncia, per attivazione di officina farmaceutica in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali chimiche e biologiche e preparati galenici nell'officina farmaceutica della ditta Manetti H. Roberts e C., in Firenze.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 29 ottobre 1954 e con decreto ministeriale n. 2629 in data 20 agosto 1959 la ditta Manetti H. Roberts e C. fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Carlo Pisacane 1, preparazioni galeniche, specialità medicinali chimiche e specialità medicinali biologiche purché registrate;

Vista la lettera in data 4 settembre 1978, con la quale la ditta rinuncia alle citate autorizzazioni per attivazione di officina farmaceutica in altra sede;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 11 maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;

Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata su rinuncia per attivazione di officina farmaceutica in altra sede alla ditta Manetti H. Roberts e C. l'autorizzazione a produrre preparazioni galeniche, specialità medicinali chimiche e biologiche nell'officina farmaceutica sita in Firenze, via Carlo Pisacane, 1 concessa con decreto A.C.I.S. in data 29 ottobre 1954 e con decreto ministeriale n. 2629 in data 20 agosto 1959.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e notificato in via amministrativa alla ditta.

Roma, addì 22 giugno 1979

Il Ministro: ANSELMI

(6671)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1979.

Sostituzione di un membro della commissione regionale per l'impiego dell'Abruzzo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978 di costituzione della commissione regionale per la mobilità dell'Abruzzo;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, il quale stabilisce che le commissioni regionali per la mobilità assumono la denominazione di commissioni regionali per l'impiego e che i rappresentanti della regione debbono essere membri del consiglio regionale;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978 con cui si è proceduto alle predette modifiche;

Visto il telestato n. 2465 datato 4 maggio, con il quale l'ufficio regionale del lavoro di Pescara fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante effettivo della regione professor Giuseppe Bolino, dimissionario perché nominato presidente del consiglio regionale, con il sig. Giancarlo Di Camillo;

Decreta:

Il sig. Giancarlo Di Camillo è nominato membro effettivo della commissione regionale per l'impiego dello Abruzzo, quale rappresentante della regione, in sostituzione del prof. Giuseppe Bolino, dimissionario perché nominato presidente del consiglio regionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1979

Il Ministro: SCOTTI

(6647)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « Chi-Bi d'autunno '79 - Salone internazionale della chincaglieria, articoli per profumeria, bigiotteria, articoli di pelle e promozionali, articoli per fumatori », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « Chi-Bi d'autunno '79 - Salone internazionale della chincaglieria, articoli per profumeria, bigiotteria, articoli di pelle e promozionali, articoli per fumatori », che avrà luogo a Milano dal 6 al 10 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6982)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XLIII Salone internazionale delle calzature, delle concerie, degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria - IX Micam », in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XLIII Salone internazionale delle calzature, delle concerie, degli articoli per calzature e degli accessori per l'industria calzaturiera e conciaria - IX Micam », che avrà luogo a Milano dal 1° al 4 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6981)

DECRETO MINISTERIALE 21 luglio 1979.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVII Mostra internazionale marmo macchine », in S. Ambrogio di Valpolicella.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVII Mostra internazionale marmo macchine », che avrà luogo a S. Ambrogio di Valpolicella dall'8 al 16 settembre 1979, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 luglio 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(6983)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1979.

Proroga fino al 25 novembre del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, in Milano, stabilimento di Pisa.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978, 28 dicembre 1978, 15 marzo 1979 e 22 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° giugno 1978 al 26 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Porcellane Richard Ginori, con sede in Milano, stabilimento di Pisa, è prolungata fino al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 agosto 1979

Il Ministro: SCOTTI

(7155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Osoppo

Con decreto 28 maggio 1979, n. 305, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo in sponda sinistra del fiume Tagliamento in comune di Osoppo (Udine) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2 in fregio alla particella n. 19 e strada vicinale della Pineta della superficie di mq 14.000 ed indicato nello schizzo planimetrico 14 giugno 1978 in scala 1:2000 con allegata rilevazione catastale in data 8 giugno 1978 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Udine; schizzo planimetrico ed allegata rilevazione catastale che fanno parte integrante del decreto stesso.

(7099)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Varese

Con decreto 18 maggio 1979, n. 717, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fiume Olona in comune di Varese segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 7, mappale 19264 (ex mappale 19257½) « *Acque pubbliche esenti da estimo* » della superficie di mq. 310 ed indicato nello stralcio planimetrico in scala 1:2000 rilasciato dall'ufficio tecnico erariale di Varese; stralcio planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(7100)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Margherita Staffora

Con decreto 18 maggio 1979, n. 718, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del fosso Vendemiassi in località Casanova del comune di S. Margherita Staffora (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. III in fregio al mappale 474, della superficie di mq 200 ed indicato nella planimetria rilasciata il 22 luglio 1977 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(7101)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

numero ordinale portato dalla ricevuta: 45. — Data: 11 novembre 1977. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Trapani. — Intestazione: Preve Antonia vedova Laudicina, nata a Trapani il 1° gennaio 1907. — Titoli del debito pubblico: al portatore: 1. — Capitale: L. 10.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(6748)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per esami, a sette posti di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 4 del 28 febbraio 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1978, che approva la graduatoria del concorso, per esami, a quattro posti (aumentati a sette con decreto del 25 febbraio 1978) di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli archivi notarili indetto con decreto ministeriale 20 aprile 1977.

(6152)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli, a ventisette posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 7 del 15 aprile 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1979, che approva la graduatoria del concorso, per titoli, a diciannove posti (aumentati a ventisette con decreto del 6 luglio 1978) di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria degli archivi notarili, indetto con decreto ministeriale 6 luglio 1976.

(6153)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 476/Sanità in data 27 agosto 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario Condotto vacanti in provincia di Milano;

Visto il proprio decreto n. 20/Sanità/Vet. MI in data 10 ottobre 1978, con il quale sono stati ammessi novantasei candidati;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con decreto n. 1275/Sanità in data 23 marzo 1978;

Vista la regolarità di tutti gli atti verbali dei lavori concorsuali finiti di espletare in data 22 maggio 1979;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 del 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. Magnani Gerolamo	punti	93,122
2. Sfondrini Giovanni	»	77,080
3. Granata Giuseppe	»	65,890
4. Belloli Andrea	»	58,660
5. Rizzolo Pietro	punti	58,610
6. Carazzina Marco	»	57,246
7. Ferri Giovanni	»	56,640
8. Vigorelli Achille	»	54,030
9. Moretti Remo	»	54,000
10. Rossi Pierluigi	»	52,500
11. Brindani Franco (ex aequo)	»	50,000
11. Marconi Mario (ex aequo)	»	50,000
11. Riva Luigi (ex aequo)	»	50,000
11. Zaghen Angelo (ex aequo)	»	50,000
11. Zurla Lodovico (ex aequo)	»	50,000
16. Zuanon Giorgio	»	49,500
17. Bazzocchi Francesco (ex aequo)	»	49,000
17. Ferrari Attilio (ex aequo)	»	49,000
17. Ferrario Claudio (ex aequo)	»	49,000
17. Formenti Angelo (ex aequo)	»	49,000
17. Galli Marco (ex aequo)	»	49,000
17. Ricci Bruno (ex aequo)	»	49,000
17. Tenca Luigi (ex aequo)	»	49,000
24. Garavoglia Paolo (ex aequo)	»	48,500
24. Guizzardi Franco (ex aequo)	»	48,500
26. Vicenzi Gianclaudio	»	47,100
27. Benedetti Domenico (ex aequo)	»	46,000
27. Ferrari Flavio (ex aequo)	»	46,000
27. Prandi Nunzio (ex aequo)	»	46,000
30. Lingua Pietro	»	45,500
31. Cerra Lorenzo (ex aequo)	»	45,000
31. Giovannini Roberto (ex aequo)	»	45,000
31. Tamani Alessandro (ex aequo)	»	45,000
31. Ticozzelli Francesco (ex aequo)	»	45,000
35. Buzzi Francesco Riccardo	»	44,500
36. Ghelfi Danilo (ex aequo)	»	44,000
36. Mangiagalli Sandro (ex aequo)	»	44,000
38. Ceresa Mario Giovanni	»	43,000
39. Marinelli Francesco (ex aequo)	»	42,000
39. Mistretta Salvatore (ex aequo)	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 23 maggio 1979

p. *Il presidente*: PROVERBIO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 4/Sanità/Vet. MI in data 23 maggio 1979, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto del presidente della regione Lombardia n. 355 in data 21 aprile 1978, relativo alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Magnani prof. Gerolamo: consorzio veterinario tra i comuni di Casalpusterlengo e Somalia;

Sfondrini dott. Giovanni: consorzio veterinario tra i comuni di Senna Lodigiana, Orio Litta e Ospedaletto Lodigiano.

I presidenti dei consorzi veterinari di Casalpusterlengo e di Senna Lodigiana sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Milano e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Milano, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Roma, addì 23 maggio 1979

p. *Il presidente*: PROVERBIO

(6792)

OSPEDALE «S. SPIRITO» DI NIZZA MONFERRATO

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministartiva dell'ente in Nizza Monferrato (Asti).

(2495/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITA' DI NOVARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di radioterapia;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2505/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(2506/S)

OSPEDALE DI GRUMO APPULA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Grumo Appula (Bari).

(2496/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriore informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Legnago (Verona).

(2493/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI LODI

Concorso ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lodi (Milano).

(2534/S)

AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Concorso a quattro posti di assistente di psichiatria addetto al C.I.M.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di psichiatria addetto al C.I.M.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione del personale dell'ente in Perugia.

(2498/S)

OSPEDALI « PIEMONTE » E « R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorso ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di otorinolaringoiatria dell'ospedale « Margherita ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(2497/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ANTONIO ABATE » DI TOLMEZZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Tolmezzo (Udine).

(2503/S)

OSPEDALE « S. MARIA DEL PRATO » DI FELTRE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

E' riaperto il termine per al presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Feltre (Belluno).

(2504/S)

OSPEDALE « S. MATTEO » DI PAVIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di pneumologia addetto alla clinica tisiologica;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia addetto alla divisione di traumatologia con annesso servizio di pronto soccorso traumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pavia.

(2499/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI VENEZIA-MESTRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(2501/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI MARINO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Marino (Roma).

(2494/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 20 novembre 1978, n. **66.**

Provvedimenti contro l'inquinamento prodotto da rumore.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

Le norme contenute nella presente legge:

1) disciplinano l'esercizio di attività che producono o siano comunque idonee a produrre inquinamento acustico;

2) regolano i requisiti acustici delle macchine, degli impianti e degli edifici in genere, al fine di ridurre la rumorosità al minimo consentito dalla tecnica corrente e comunque contenerla entro i limiti di accettabilità che vengono quantitativamente definiti, per le diverse situazioni, dal regolamento di attuazione.

Art. 2.

Classificazione delle forme di inquinamento acustico

Per le attività di prevenzione di cui alla presente legge, l'inquinamento acustico è considerato nelle seguenti forme:

a) Inquinamento acustico che interessa ambienti esterni a quello in cui viene prodotto o attività che si svolgono all'aperto, denominato inquinamento acustico esterno. Le fonti di tale inquinamento possono essere individuate in:

attività produttive, commerciali, ricreative o di altro genere che producono rumore;

traffico nelle sue diverse forme;

manifestazioni a carattere sporadico, quali schiamazzi, impiego di strumenti e apparecchi sonori e rumori molesti in genere.

b) Inquinamento negli ambienti chiusi, prodotto da sorgenti interne all'ambiente stesso, denominato inquinamento acustico interno.

Art. 3.

Criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico. Inquinamento esterno

Nel definire i criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico esterno, il regolamento di esecuzione può assumere come riferimento, nei diversi casi, il rumore di fondo, ovvero il rumore ammissibile.

Per «rumore di fondo» si intende il livello sonoro misurabile nei tempi e nei luoghi oggetto di controllo in condizioni di inattività delle specifiche sorgenti sonore che si intendono controllare, quali presumibili fonti di inquinamento o disturbo.

Per «rumore ammissibile» si intende il livello sonoro, differenziato a seconda delle caratteristiche dei luoghi e del periodo del giorno, che non può essere superato nella zona stessa.

Art. 4.

Criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico. Inquinamento interno

Nel definire i criteri di accettabilità dell'inquinamento acustico interno, il regolamento di esecuzione assume, a seconda dei casi, valori limite in modo che non abbia a verificarsi turbativa grave nelle persone esposte, a tutela della loro salute, stabilendo inoltre le opportune misure perchè la continuità e la regolarità delle attività che si svolgono negli ambienti stessi vengano egualmente salvaguardate.

Art. 5.

Criteri di misurazione

Il regolamento di esecuzione:

a) definisce le diverse tipologie di rumori;

b) stabilisce i criteri di misurazione del rumore e la relativa valutazione, precisando le caratteristiche della strumentazione da impiegare;

c) stabilisce le modalità di controllo e di verifica dei requisiti acustici delle macchine, degli impianti e degli edifici in genere.

Titolo II

INQUINAMENTO ACUSTICO ESTERNO

Art. 6.

Ambiti di tutela

La tutela da inquinamento acustico esterno di cui ai successivi articoli 8 e 10 non si esercita nei settori di territorio che ai sensi dell'ordinamento urbanistico provinciale risultino destinati nei rispettivi piani urbanistici a zone agricole, forestali, di verde alpino e improduttivo, ovvero nei settori anche con destinazione residenziale, limitatamente per l'attività di carattere agricolo non industriale che in essi si svolgono e secondo criteri da fissare nel regolamento di esecuzione.

La rilevazione delle immissioni sonore è pertanto effettuata presso gli insediamenti disturbati, se esistenti, o al confine delle zone destinate a tutela, anche se attualmente prive di insediamenti e comunque indipendentemente dalle circoscrizioni amministrative.

Nelle zone soggette alla tutela paesaggistica e ambientale di cui alla legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione può essere prevista la proibizione di ogni attività rumorosa che possa alterare le condizioni ambientali e la quiete delle zone stesse, indipendentemente da ogni presenza umana.

Art. 7.

Pianificazione urbanistica

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni o varianti, le destinazioni d'uso delle varie zone devono essere previste considerando i prevedibili effetti dell'inquinamento acustico, in modo da prevenire e contenere nel modo migliore i disturbi alla popolazione insediata.

Art. 8.

Rumore prodotto dal traffico terrestre

Salvo in ogni caso quanto disposto dalle leggi vigenti sulle caratteristiche e l'impiego dei mezzi di segnalazione acustica, dei silenziatori e dei dispositivi in generale atti a ridurre la rumorosità dei veicoli a motore, è fatto divieto di:

1) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;

2) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;

3) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;

4) eseguire operazioni di carico o scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurne la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;

5) trasportare bidoni profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli e/o isolarli adeguatamente;

6) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione del suono, installati o trasportati a bordo di veicoli;

7) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

Indipendentemente dai divieti di cui al precedente comma, nelle zone in cui sia stato accertato il superamento dei limiti di accettabilità acustica fissati dal regolamento di esecuzione, il sindaco del comune interessato, salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni nei confronti dei trasgressori, è tenuto a disporre con propria ordinanza, previa comunicazione all'Assessore provinciale competente, su conforme parere della I sezione di cui alla legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, la

regolazione del traffico in determinate strade o aree, riguardante la limitazione del flusso di veicoli, l'adozione di ridotti limiti di velocità, l'istituzione di sensi unici, incroci semaforici, ecc.

Per i fini di cui al precedente comma, gli accertamenti preventivi diretti a verificare le condizioni delle immissioni sonore prodotte dal traffico veicolare sono disposti dall'assessore provinciale competente, su richiesta motivata del sindaco del comune territorialmente interessato.

Art. 9.

Rumore prodotto dal traffico aereo

Il regolamento di esecuzione indicherà le metodologie da seguire per il rilievo e la valutazione dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico aereo, nonchè i criteri per l'utilizzazione dei territori adiacenti agli aeroporti ed eliporti.

Art. 10.

Rumore prodotto da attività svolte all'aperto

Gli impianti, le apparecchiature, gli attrezzi e le macchine di ogni genere impiegate in attività di carattere produttivo, commerciale, ricreativo o di altro genere eseguite all'aperto, devono essere provvisti di ogni dispositivo consentito dalla tecnica corrente, al fine di ridurre al minimo il rumore, e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

Il sindaco del comune interessato può autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento, qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità.

L'ordinanza del sindaco deve comunque prescrivere la necessità che siano adottate tutte le misure tecniche e organizzative correnti onde ridurre al minimo indispensabile le molestie a terzi.

Nel caso che l'attività rumorosa prosegua oltre il limite consentito dall'ordinanza, il sindaco, salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20, è tenuto a far cessare immediatamente l'attività fonte di inquinamento acustico.

Di norma, nelle attività svolte all'aperto sono vietati:

a) l'uso di apparecchiature non azionate elettricamente, salvo i casi di comprovata necessità e quelli previsti dal regolamento di esecuzione o comunque al di fuori degli orari consentiti;

b) l'uso di compressori, martelli pneumatici, seghe a nastro e a disco, perforatrici e altre apparecchiature rumorose, che non siano munite di efficaci dispositivi insonorizzanti o comunque al di fuori degli orari consentiti;

c) l'uso di tosaerba e di altre attrezzature rumorose per il giardinaggio, che non siano munite di efficaci dispositivi di insonorizzazione o comunque al di fuori degli orari consentiti;

d) l'uso di sirene per regolare l'ingresso e l'uscita di lavoratori dalle fabbriche e situazioni analoghe; possono essere impiegate suonerie, ma per durate non superiori a 15 secondi;

e) schiamazzi, spari, lancio di razzi non utilizzati per fini agricoli, e rumori molesti in generale;

f) lo svolgimento di attività domestiche rumorose quali battitura di tappeti e similari al di fuori dell'orario consentito;

g) operazioni di ritiro immondizie, pulizia strade, ecc. al di fuori dell'orario consentito;

h) attività sportive, ricreative e analoghe rumorose, quali tiro con armi da fuoco, gioco delle bocce, motocross, go-kart e similari, al di fuori delle giornate e/o degli orari consentiti.

Art. 11.

Rumore prodotto all'esterno da attività svolte in ambienti chiusi

Le caratteristiche delle macchine, attrezzature e impianti utilizzati, nonchè quelle degli edifici nei quali l'attività rumorosa si svolge, devono essere complessivamente tali da ridurre l'inquinamento acustico presso il vicinato ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente e comunque contenerlo entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

Di norma è vietato:

a) l'esercizio di attività industriali, artigianali, commerciali, ricreative o di altro genere, che siano fonte di inquinamento acustico, al di fuori degli orari prestabiliti e per le zone fissate nel regolamento di esecuzione. Il regolamento di esecuzione stabilisce inoltre le condizioni per l'esercizio di attività industriali a ciclo continuo;

b) l'impiego di macchine rumorose per uso domestico quali lavatrici, lavastoviglie, lucidatrici e analoghe al di fuori degli orari fissati dal regolamento di esecuzione. L'utilizzo di altre apparecchiature quali telefono, radio, televisione deve avvenire in modo tale da non produrre disturbo o molestia presso il vicinato;

c) all'interno di edifici destinati prevalentemente ad abitazione e al di fuori degli orari consentiti, l'esercizio di ogni attività produttiva, commerciale o ricreativa rumorosa che possa turbare il normale svolgimento delle funzioni residenziali. Il regolamento di esecuzione prevede le misure e cautele idonee ad eliminare o comunque a ridurre al minimo le immissioni sonore.

Titolo III

REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI INQUINAMENTO ACUSTICO INTERNO

Art. 12.

Ambienti civili ad uso privato

Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi in cui devono essere stabiliti i requisiti generali e particolari a cui devono rispondere gli edifici destinati ad abitazione, uffici, alberghi e in genere gli edifici destinati ad attività di carattere privato, al fine di contenere adeguatamente sia le immissioni sonore provenienti dall'esterno, sia la trasmissione di rumori nei locali contigui.

A tal fine, il regolamento di esecuzione determina i principi generali della progettazione, fissa i requisiti acustici delle costruzioni e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di materiali, componenti e locali nel loro complesso. I requisiti acustici dei materiali devono coincidere, per quanto possibile, con le caratteristiche di isolamento termico.

Per i locali destinati ad attività caratterizzate dal diffuso impiego di macchine e/o servizi rumorosi, quali centri di elaborazione dati, uffici contabili, ecc., i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico dovranno prevedere in modo specifico il contenimento dei tempi di riverberazione.

Art. 13.

Ambienti di uso pubblico o collettivo

Il regolamento di esecuzione prevede i requisiti specifici, generali e particolari, a cui devono rispondere i locali destinati alla ricreazione ed allo spettacolo, le scuole e gli istituti di istruzione, gli ospedali e le case di cura e in genere gli edifici ad uso pubblico o collettivo, al fine di contenere adeguatamente sia le immissioni sonore provenienti dall'esterno, che le emissioni di rumore verso l'esterno.

Art. 14.

Ambienti di lavoro ad uso industriale, artigianale e simili

Le macchine, gli impianti e ogni altra apparecchiatura fissa o mobile, nonché i locali utilizzati per lo svolgimento di attività industriali, artigianali o simili, nei casi previsti dal regolamento di esecuzione devono rispondere a requisiti generali e particolari ed essere dotati di adeguati accorgimenti al fine di ridurre la rumorosità ai posti di lavoro, entro i limiti idonei ad evitare ogni danno alla salute dei lavoratori.

A tal fine il regolamento di esecuzione determina i requisiti tecnici e acustici delle macchine e dei locali e prescrive le modalità di verifica delle prestazioni acustiche di edifici, materiali, macchine e impianti.

Nel caso di lavorazioni svolte in ambienti chiusi, rimane fermo l'obbligo di contenere la rumorosità verso l'esterno entro i limiti indicati dal regolamento di esecuzione.

Il regolamento di esecuzione stabilisce altresì le modalità degli accertamenti e dei controlli, nonché gli altri interventi per la tutela dell'udito dei lavoratori, quali controlli audiometrici e mezzi di protezione personale.

Le disposizioni contenute nel presente titolo, integrate dal regolamento di esecuzione, sostituiscono l'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Titolo IV

PROCEDURE PER LA PREVENZIONE DA INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 15.

Progettazione degli ambienti e dei locali di nuova edificazione

Nei casi previsti dal regolamento di esecuzione, contemporaneamente alla domanda per il rilascio della concessione edilizia, il richiedente deve presentare al sindaco del comune progetto e relazione sulle caratteristiche acustiche degli edifici di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, illustrando gli accorgimenti,

i materiali e le tecnologie usate per l'insonorizzazione e l'isolamento acustico, secondo gli schemi stabiliti nel regolamento stesso.

La presentazione del progetto e della variante è obbligatoria anche nel caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici precedentemente concessi.

Il sindaco incarica un esperto che non sia intervenuto nella progettazione, scelto secondo le competenze di legge, dall'albo degli esperti, istituito presso l'Amministrazione provinciale, il quale deve disporre apposita relazione attestante la conformità del progetto alle disposizioni della presente legge e del regolamento di esecuzione.

L'iscrizione all'albo degli esperti di cui al precedente comma viene acquisita da coloro che, muniti di laurea in ingegneria, architettura, scienze agrarie e forestali o di diploma di perito industriale o di geometra abbiano superato un esame-colloquio sostenuto davanti ad una commissione composta da tre membri, nominata dalla giunta provinciale. Al fine di agevolare la preparazione dei candidati, l'amministrazione provinciale è tenuta ad istituire appositi corsi, anche affidandone la realizzazione ad organizzazioni esterne all'amministrazione stessa.

Alla liquidazione delle relative spese professionali provvede chi ha presentato domanda di installazione dell'impianto, secondo l'onorario a vacazione vistato dal sindaco.

Non può farsi luogo alla concessione edilizia qualora l'esperto si sia pronunciato sfavorevolmente sul progetto presentato.

Avverso l'atto di diniego è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento negativo, alla I Sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, la quale decide entro i successivi 30 giorni.

Art. 16.

Agibilità degli ambienti e dei locali

Gli edifici di cui ai precedenti articoli 12, 13 e 14, i cui progetti siano stati approvati ai sensi del precedente art. 15, devono ottenere dal sindaco l'autorizzazione all'esercizio entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione.

A tale fine un esperto incaricato dal sindaco con le modalità e i requisiti di cui ai commi terzo, quarto e quinto del precedente art. 15, iscritto all'albo professionale, che non sia intervenuto alla progettazione, direzione ed esecuzione delle opere, collauda gli ambienti ed i locali di cui al precedente primo comma, dichiarandoli conformi al progetto approvato e alle norme della presente legge e del regolamento di esecuzione.

Nel caso di non corrispondenza alle caratteristiche degli edifici approvati ai sensi del precedente art. 15, il sindaco comunica agli interessati gli adattamenti e gli interventi da operare, nonché il termine entro il quale deve essere provveduto.

L'esperto deve redigere tre copie degli atti e depositarle al comune, il quale provvede a restituire una copia con l'attestazione dell'avvenuto deposito ed a trasmettere altra copia all'ufficio tutela risorse naturali.

Art. 17.

Attività esistenti

Il regolamento di esecuzione stabilisce i casi ed i termini in cui, con riferimento alle attività indicate negli articoli 12, 13 e 14, ai proprietari degli edifici, macchinari o impianti è fatto obbligo di uniformare le attività ai requisiti di accettabilità previsti dal regolamento di esecuzione.

Il regolamento di esecuzione stabilisce per tutti gli insediamenti produttivi o civili, nonché per tutte le macchine e impianti in genere una diversa disciplina a seconda che si tratti di situazioni già in essere o in fase di realizzazione al momento dell'entrata in vigore del regolamento di esecuzione. Particolari termini dovranno essere previsti per le aziende artigiane.

Le relative autorizzazioni vengono rilasciate ai sensi del precedente art. 15.

Titolo V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 18.

Vigilanza e sopralluoghi

Per i fini di cui alla presente legge ed entro i termini stabiliti nel regolamento di esecuzione il controllo e la vigilanza per la prevenzione di fenomeni di inquinamento acustivo vengono effettuati dai tecnici dipendenti comunali o dall'ufficio tutela risorse naturali della provincia, che devono richiedere all'assessore competente l'intervento per i necessari prelievi di campioni del laboratorio chimico provinciale o, per eventuali prove o controlli, di altri appositi organismi aventi specifica competenza tecnica.

Qualora i requisiti, a seguito dei controlli, non risultassero compatibili con quelli fissati dalla legge e dal regolamento di esecuzione, il sindaco o l'assessore provinciale competente provvede ai sensi del penultimo comma del precedente art. 16.

E' fatta salva in ogni caso la facoltà dei sindaci di richiedere il diretto intervento dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

Art. 19.

Servizio di rilevamento dell'inquinamento acustico

Il servizio di rilevamento dell'inquinamento acustico viene disposto dall'amministrazione provinciale, avvalendosi del laboratorio chimico provinciale, ovvero, in caso di rilievi ove siano richieste apparecchiature non in dotazione del laboratorio medesimo, da istituti di comprovata fama ed efficienza.

Il servizio di rilevamento viene svolto dal laboratorio chimico con frequente periodicità e può essere inoltre disposto dall'assessore provinciale competente, su segnalazione dei sindaci dei comuni, delle autorità sanitarie e dell'ufficio tutela risorse naturali.

Art. 20.

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, là dove il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico terrestre, di cui al precedente art. 8 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 50.000;

b) chiunque violi le disposizioni riguardanti i divieti relativi al rumore prodotto dal traffico aereo, di cui al precedente art. 9, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 500.000;

c) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose eseguite all'aperto di cui al precedente art. 10, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000 a L. 100.000;

d) chiunque violi le disposizioni riguardanti l'esercizio di attività rumorose svolte in ambienti chiusi di cui al precedente art. 11, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000 a L. 100.000;

e) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso privato di cui al precedente art. 12, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

f) chiunque violi le disposizioni riguardanti i requisiti di insonorizzazione e di isolamento acustico in ambienti civili ad uso pubblico o collettivo di cui al precedente art. 13, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000;

g) chiunque violi le disposizioni riguardanti gli accorgimenti atti a ridurre la rumorosità in ambienti ad uso industriale, artigianale o simili, di cui al precedente art. 14, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 2.000.000;

h) chiunque, nelle ipotesi di cui al precedente art. 17, ometta di uniformare edifici, macchinari o impianti ai limiti di accettabilità previsti dal regolamento di esecuzione, entro il limite stabilito, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 1.000.000;

i) chiunque, nella realizzazione di un fabbricato, non ottemperi ai requisiti e alle condizioni di insonorizzazione e di isolamento acustico previsti nel progetto e nella concessione edilizia ai sensi del precedente art. 15 o alle prescrizioni di cui al precedente art. 16, soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 50.000 a L. 2.000.000.

Art. 21.

Incaricati all'accertamento delle infrazioni

L'accertamento e la contestazione delle infrazioni alle disposizioni della presente legge sono affidati agli incaricati dei comuni e ai funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali della provincia e del laboratorio chimico provinciale, in ogni caso autorizzati dal presidente della giunta provinciale.

Il personale incaricato di cui al precedente comma può accedere in qualsiasi momento alle proprietà private e pubbliche e procedere alle rilevazioni occorrenti e a tutte le altre operazioni prescritte.

Art. 22

Applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9. Le ingiunzioni di pagamento sono disposte dal capo dell'ufficio tutela risorse naturali.

Art. 23.

Coordinamento con altre disposizioni legislative

Come meglio verrà precisato nel regolamento di esecuzione, ogni disposizione di legge e di regolamento contraria e incompatibile con la presente legge non si applica nella provincia di Bolzano.

Restano salve le competenze dei sindaci in ordine ai provvedimenti contingibili e urgenti ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Le disposizioni della legge trovano applicazione non appena istituito in provincia di Bolzano l'albo degli esperti di cui al precedente art. 15 ed emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 20 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 10 novembre 1978, n. 67.

Disciplina della prospezione, ricerca e concessione delle sostanze minerarie.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE MINERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione della legge

La presente legge disciplina la prospezione, la ricerca e la concessione delle seguenti sostanze ed energie del sottosuolo, le cui lavorazioni costituiscono le miniere:

a) minerali sotto qualsiasi forma o condizione fisica;

b) idrocarburi liquidi e gassosi, combustibili solidi, vapori e gas in genere;

c) acque minerali, termominerali e terapeutiche.

Con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, sentito il consiglio provinciale delle miniere, le sostanze ed energie di cui alle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*) possono venire classificate in diverse categorie.

Sono esclusi dai minerali di cui alla lettera *a*) le torbe, le pietre litografiche, i materiali per costruzioni edilizie, stradali e idrauliche, le terre coloranti, le pietre molari, le pietre coti, nonché le argille, i marmi, i calcari e materiali simili, le cui coltivazioni costituiscono le cave e le torbiere disciplinate dalla legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

Titolo II

LA PROSPEZIONE MINERARIA

Art. 2.

Oggetto della prospezione mineraria

Le indagini geofisiche, geochimiche, idrogeologiche e giacimentologiche comprendenti gli assaggi superficiali anche con perforazioni meccaniche, intese a verificare e integrare le conoscenze sulla natura dei terreni e segli eventuali indizi di mineralizzazione del sottosuolo e delle acque, costituiscono la prospezione mineraria.

La prospezione è soggetta ad autorizzazione.

Art. 3.

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione alla prospezione può venire rilasciata con decreto dell'assessore provinciale, competente in materia, sentito il parere dell'ufficio minerario provinciale, a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'indagine necessaria. Alla domanda è allegato il programma relativo.

L'autorizzazione è rilasciata per singole sostanze minerali o per gruppi di sostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 1, con riferimento ad aree non eccedenti i 20.000 ha., e per le sostanze di cui alla lett. *c*) del succitato articolo, con riferimento ad aree che non superino i 5.000 ha.

Alla stessa persona fisica o giuridica possono essere rilasciate più autorizzazioni.

Ove l'amministrazione provinciale intenda procedere direttamente a prospezioni, la zona da esplorare è determinata con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente secondo comma.

Art. 4.

Domande concorrenti e titoli di preferenza

L'autorizzazione alla prospezione può essere concessa anche per un'area che è oggetto di autorizzazione alla prospezione, permesso di ricerca o concessione in atto. In ogni caso le indagini devono riguardare sostanze diverse da quelle alle quali si riferiscono i precedenti provvedimenti e non devono essere incompatibili o interferire con quelle previste nei provvedimenti stessi.

Due o più domande per l'autorizzazione alla prospezione sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree di prospezione. L'autorizzazione viene data di preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie, sia in ordine alla sollecita esecuzione della prospezione, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità della domanda.

Art. 5.

Durata dell'autorizzazione e disciplinare di esercizio

L'autorizzazione può essere rilasciata per un periodo non superiore a quattro anni e non è prorogabile.

L'autorizzazione di prospezione contiene un disciplinare di esercizio in cui vengono fissati gli obblighi del titolare sull'attività da svolgere, stabiliti ai sensi della presente legge, nonché sulle precauzioni intese ad evitare danni all'ambiente e sulle opere di rimodellamento e ripristino che si ritengono necessarie.

Nel caso di prospezioni su aree di cui al precedente art. 4, il disciplinare può indicare le misure necessarie a rendere possibile la contemporaneità dei lavori.

Art. 6

Resoconto e documentazione sull'attività di prospezione

Il titolare della prospezione è tenuto a presentare ogni anno all'ufficio minerario provinciale un resoconto dettagliato sull'attività svolta nell'anno precedente e, al termine di validità dell'autorizzazione, una relazione sui risultati dei lavori, corredata da una copia degli studi eseguiti e dai profili stratigrafici rilevati, in quanto disponibili.

La documentazione relativa può essere messa a disposizione di terzi, solo dopo la scadenza dell'autorizzazione, sempreché al titolare non sia stato accordato il permesso di ricerca, fermo restando l'obbligo di cui al successivo **art. 9.**

Al rilascio della documentazione relativa provvede l'ufficio minerario provinciale, dietro versamento della somma di lire 100.000 per ciascuna autorizzazione rilasciata.

Art. 7.

Estinzione dell'autorizzazione

L'autorizzazione non è trasferibile; essa si estingue oltreché per scadenza del termine, per la morte del titolare, per rinuncia o per decadenza.

La rinuncia non deve contenere alcuna condizione o riserva. Essa non ha effetto se non accettata dall'assessore provinciale competente in materia, sentito il parere dell'ufficio minerario provinciale.

Art. 8.

Decadenza dell'autorizzazione

La decadenza dell'autorizzazione può venir pronunciata quando il titolare:

a) abbia perduto i requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente art. 3;

b) non abbia corrisposto il diritto annuo di cui al seguente art. 48;

c) abbia ceduto a terzi l'autorizzazione;

d) non abbia osservato gli obblighi previsti nell'autorizzazione e nel disciplinare allegato e quelli stabiliti nella presente legge.

La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla giunta provinciale, entro 30 giorni dalla comunicazione, la quale decide entro 60 giorni, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Art. 9.

Preferenza del titolare dell'autorizzazione per l'ottenimento del permesso di ricerca e della concessione

Per l'ottenimento dei successivi permessi di ricerca e delle concessioni, il titolare dell'autorizzazione di prospezione, a preferenza di qualsiasi altro richiedente, può chiedere, nei limiti delle prescrizioni di legge, l'area sulla quale l'indagine ha dato esito positivo.

Qualora il titolare dell'autorizzazione non disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica per ottenere il permesso di ricerca o di concessione, il titolare del permesso di ricerca o il concessionario deve corrispondere allo stesso un premio pari al doppio delle spese sostenute e documentate, compresi i diritti versati alla tesoreria provinciale.

L'ammontare delle spese viene stabilito dall'ufficio minerario provinciale.

Titolo III

LA RICERCA MINERARIA

Art. 10.

Oggetto della ricerca mineraria

Per ricerca mineraria si intende:

a) per le sostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1, il complesso dei lavori di scavo e di trincee, gallerie, sondaggi meccanici e geofisici e di perforazione, nonché il corredo di verifiche analitiche, chimiche, chimico-fisiche e di prove industriali, atte a verificare l'esistenza, l'estensione, il tenore e le qualità dei giacimenti, al fine di determinarne le condizioni di coltivabilità;

b) per le sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, il complesso dei lavori necessari per la captazione di sorgenti e il rinvenimento di falde acquifere non affioranti, lo studio del bacino idrologico che alimenta le sorgenti o le falde di acque minerali o termali, gli esami dell'acqua captata o rinvenuta, per accertarne le caratteristiche di mineralizzazione, di termalità e di proprietà terapeutiche o igieniche speciali, nonché le delimitazioni delle aree atte a garantirne la protezione idrologica da inquinamenti.

Art. 11.

Procedura per l'ottenimento del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca può venire rilasciato con decreto dell'assessore provinciale competente in materia a chi ne faccia domanda e disponga della necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre i relativi lavori, allegando la documentazione di cui al successivo art. 12.

Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale deve inoltrare copia della domanda e della documentazione stessa ai sindaci dei comuni territorialmente interessati, i quali esprimono il parere della giunta comunale entro il termine perentorio di sessanta giorni, superato il quale si prescinde dal parere stesso.

L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire i pareri degli uffici competenti in materia di urbanistica, di foreste, tutela del paesaggio, tutela delle risorse naturali e, per le sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, dell'azienda provinciale per la regolamentazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche. I predetti uffici devono pronunciarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, superato il quale si prescinde dai pareri stessi.

Il permesso viene concesso sulla base della relazione tecnica ed economica dell'ufficio minerario provinciale, dei pareri favorevoli della giunta comunale territorialmente interessata e degli uffici di cui ai precedenti commi, quando rilasciati nei termini prescritti.

Copia del permesso viene inviata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia entro i termini stabiliti nel provvedimento di autorizzazione alla ricerca, o di sua variante autorizzata ai sensi del successivo art. 15, la concessione edilizia, di durata corrispondente a quella del permesso, relativa ad eventuali fabbricati a carattere esclusivamente provvisorio e ad altre infrastrutture, compresi o da comprendersi nella documentazione di cui al successivo art. 12.

La concessione non è soggetta alla corresponsione del contributo di cui all'art. 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1.

In caso di esito sfavorevole della domanda, l'assessore provinciale competente comunica al richiedente, con lettera raccomandata R.R., i motivi del diniego. Avverso il provvedimento dell'assessore è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione, alla giunta provinciale, la quale decide entro sessanta giorni, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Art. 12.

Documentazione da allegarsi alla domanda

Alla domanda per ottenere il permesso di ricerca devono essere allegati:

a) un programma generale che contenga la descrizione e l'esito delle indagini preliminari, quando eseguite, e indichi i criteri e i metodi della ricerca che si intende effettuare, riferita a singole sostanze minerali o a gruppi di sostanze, e gli obiettivi della stessa, nonché le previsioni generali di spesa;

b) i programmi annuali di lavoro e le relative previsioni di spesa, corredate oltre che da corografie in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000, da planimetrie e sezioni in scala 1 : 500, illustranti le zone che sono interessate dal progressivo sviluppo dell'attività di ricerca e l'apprestamento di eventuali fabbricati a carattere esclusivamente provvisorio e altre infrastrutture;

c) le opere di sistemazione del terreno relativo alla parte di lavori programmati a cielo aperto;

d) l'identificazione dei luoghi scelti per le eventuali discariche e i depositi con le volumetrie degli stessi;

e) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, i programmi di cui alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo devono comprendere la documentazione relativa alle indicazioni contenute alla lettera *b*) del precedente art. 10.

Art. 13.

Domande concorrenti e titoli di preferenza

Due o più domande per il permesso di ricerca sono considerate concorrenti quando presentino interferenza di qualsiasi entità nelle aree della ricerca.

E' data preferenza al titolare di autorizzazione di prospezione, nei limiti di quanto disposto nel precedente art. 9. Ove la zona non sia stata interessata da autorizzazioni di prospezione o se il titolare dell'autorizzazione stessa non abbia ottenuto il permesso è data preferenza alla domanda degli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, a quella che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione delle ricerche, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie vale la priorità dell'istanza.

Art. 14.

Superfici da accordare, durata, proroghe e trasferimento del permesso di ricerca

Il permesso di ricerca può essere rilasciato per una superficie non superiore rispettivamente a:

a) 1.000 ha per le sostanze di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1;

b) 20.000 ha per le sostanze di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1;

c) 100 ha per le sostanze di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1.

L'area di ricerca di cui alla precedente lettera *a)* deve avere una forma rispondente alle caratteristiche del programma in relazione alle esigenze geogiacimentologiche della zona.

L'area di ricerca di cui alla precedente lettera *b)* deve essere graficamente rappresentata nelle corografie in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000 in maniera che i vertici del poligono che la delimitano corrispondano a punti facilmente reperibili. La larghezza minima dell'area compresa in ciascun permesso di ricerca non può essere inferiore ad un quarto della lunghezza massima.

E' facoltà dell'ufficio minerario provinciale richiedere ai titolari del permesso la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici lungo i lati dell'area.

Allo stesso richiedente possono essere accordati fino ad un massimo di otto permessi per le aree di cui alla precedente lettera *a)*, di tre permessi per le aree di cui alla precedente lettera *b)* e di cinque permessi per le aree di cui alla precedente lettera *c)*. La durata massima di ogni permesso di ricerca e di quattro anni.

Al titolare del permesso di ricerca possono essere accordate fino a due proroghe biennali, qualora abbia ottemperato agli obblighi contenuti nel decreto che accorda il permesso stesso. La domanda di proroga deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di varianti ai programmi precedentemente autorizzati, ad essa viene allegata la parte della documentazione di cui al precedente art. 12 che si riferisce alla variante stessa.

La proroga viene accordata con decreto dell'assessore provinciale competente, sentiti l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente art. 11. Il provvedimento viene comunicato al sindaco del comune territorialmente interessato per gli adempimenti di cui al quinto comma del precedente art. 11.

E' ammesso il trasferimento del permesso di ricerca per atto tra vivi. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente art. 11 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale il permesso è stato accordato. Il trasferimento viene autorizzato con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Qualora l'amministrazione provinciale intenda provvedere direttamente alla ricerca, la relativa zona è determinata con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle limitazioni di superficie di cui al precedente comma.

Chi sia decaduto dal permesso di ricerca ai sensi del successivo art. 20, ovvero alla scadenza del termine delle proroghe non abbia ottenuto la concessione, non può ottenere nuovo permesso di ricerca per la medesima area e per le stesse sostanze, se non dopo tre anni dalla scadenza del rilascio del permesso.

Nei limiti delle aree comprese in un permesso di ricerca o di concessione, fatta eccezione di quelle relative alle sostanze di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1, può essere accordato altro permesso, ma per sostanze diverse e sempreché i nuovi lavori non siano incompatibili o interferenti con quelli della ricerca preesistente. La relativa domanda è comunicata al titolare del permesso di ricerca o della concessione preesistente, il quale può opporsi entro trenta giorni dalla comunicazione. Sulla opposizione provvede, con determinazione motivata, l'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Art. 15.

Contenuto del permesso di ricerca

Il provvedimento che autorizza la ricerca deve contenere:

a) le generalità del titolare del permesso e il suo domicilio, da eleggersi in un comune della provincia;

b) la superficie accordata, la sua denominazione e la durata del permesso;

c) l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo art. 48;

d) l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare dell'autorizzazione di prospezione, determinato ai sensi del precedente art. 9;

e) l'approvazione del programma generale di cui alla lettera *a)* del precedente art. 12 e della lettera *e)* del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1;

f) l'approvazione dei programmi annuali di lavoro di cui alla lettera *b)* del precedente articolo 12 e della lettera *e)* del medesimo articolo, se trattasi delle sostanze di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1;

g) le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dei pareri degli uffici di cui al terzo comma del precedente art. 11 o, in caso di ricorso di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, della decisione della giunta provinciale, riguardanti ogni altro intervento previsto ai sensi del precedente art. 12;

h) piano topografico generale.

L'assessore provinciale competente può in ogni caso, entro tre mesi dalla richiesta del titolare del permesso o di sua iniziativa, disporre varianti al provvedimento che autorizza la ricerca, sentito l'ufficio minerario provinciale e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli uffici di cui al terzo comma del precedente art. 11. Decorso il termine di tre mesi dalla richiesta, le varianti al programma che non abbiano dato luogo a rilievi si intendono approvate. Le varianti vengono comunicate al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al quinto comma del precedente art. 11.

Art. 16

Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca

Il titolare del permesso di ricerca deve:

1) comunicare almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori il conferimento dell'autorizzazione di ricerca ai proprietari o ai possessori dei terreni interessati;

2) eseguire i lavori indicati nei programmi entro i termini stabiliti nel permesso;

3) riferire all'ufficio minerario provinciale, con le modalità indicate nel disciplinare, sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;

4) comunicare tempestivamente all'ufficio minerario provinciale le notizie di carattere tecnico ed economico, che fossero richieste, ai fini del controllo dei lavori e della regolare esecuzione delle ricerche;

5) conservare, con le modalità indicate dall'ufficio minerario provinciale, i campioni rappresentativi dei minerali ritrovati e i campioni dei materiali solidi, liquidi o gassosi rinvenuti;

6) presentare all'ufficio minerario provinciale, entro sessanta giorni dalla fine dei lavori, una relazione conclusiva con i risultati della ricerca, corredata dagli studi geologici, geofisici e geochimici eseguiti e dai profili stratigrafici, nonché quando disponibili, dai risultati della prospezione geofisica e di perforazione.

Art. 17.

Programmi preventivi di perforazione di pozzi per le sostanze di cui alla lettera b) *dell'art.* 1

Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera *b)* del precedente art. 1, oltre agli obblighi di cui al precedente articolo, in quanto applicabili, deve sottoporre preventivamente il programma di perforazione di ciascun pozzo all'approvazione dell'ufficio minerario provinciale, nonché entro 15 giorni dal ritrovamento di idrocarburi, darne notizia all'ufficio minerario stesso.

Art. 18.

Obblighi particolari del titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera c) *dell'art.* 1

Il titolare del permesso di ricerca per le sostanze di cui alla lettera *c)* del precedente art. 1, oltre agli obblighi del precedente articolo 16, in quanto applicabile, deve, entro quindici giorni dalla captazione di sorgenti e dal rinvenimento di falde acquifere minerali, darne comunicazione scritta all'ufficio minerario provinciale. L'assessore provinciale competente, eseguiti gli opportuni accertamenti, dichiara l'esito positivo del ritrovamento ai fini minerari. Con lo stesso atto può prevedere un termine per la conclusione della ricerca e per la presentazione delle istanze per il conferimento della concessione e per l'autorizzazione all'uso dell'acqua.

Nell'area di un permesso di ricerca per acque minerali o termali non può essere accordato permesso di ricerca relativo ad altre sostanze minerali.

Art. 19.

Divieto di eseguire lavori di coltivazione

E' vietato al titolare del permesso di ricerca eseguire lavori di coltivazione. In nessun caso si può disporre delle sostanze minerali estratte senza l'autorizzazione dell'assessore provinciale competente.

Tale autorizzazione è data solo per studi e prove intesi ad accertare l'esistenza, le caratteristiche e la coltivabilità del giacimento e per quantitativi adeguati.

Le risultanze delle analisi e prove sono comunicate all'ufficio minerario provinciale entro trenta giorni dalla loro acquisizione.

Art. 20.

Decadenza del permesso di ricerca

La decadenza del permesso di ricerca può venire pronunciata quando il titolare:

a) abbia perduto i requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente art. 11;

b) non abbia corrisposto il canone annuo di cui al seguente art. 48;

c) abbia ceduto a terzi l'autorizzazione senza la preventiva autorizzazione dell'assessore provinciale competente ai sensi del precedente art. 14;

d) non abbia osservato gli obblighi previsti nel decreto con cui è accordato il permesso e quelli stabiliti dalla presente legge;

e) nel caso di fallimento e, per le società, anche di scioglimento;

f) non abbia sostituito il direttore e gli addetti che non abbiano ottemperato alla diffida di cui all'art. 671 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nei casi in cui tale sostituzione sia stata richiesta dal capo dell'ufficio minerario provinciale;

g) quando abbia asportato sostanze minerali senza la relativa autorizzazione ai sensi del precedente art. 19.

A seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, la decadenza viene pronunciata, sentito l'ufficio minerario provinciale, con decreto dell'assessore provinciale competente in materia.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla giunta provinciale entro trenta giorni dalla comunicazione, la quale decide entro sessanta giorni, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Titolo IV

LE CONCESSIONI MINERARIE

Art. 21.

Procedure per l'ottenimento della concessione mineraria

Le miniere possono essere coltivate soltanto da chi ne abbia avuto la concessione. Il richiedente deve documentare di avere la necessaria idoneità tecnica ed economica a condurre l'impianto in relazione alla natura e all'importanza del giacimento.

Qualora la concessione sia richiesta da una società, alla domanda devono essere allegati l'atto costitutivo e lo statuto, nonché la composizione del consiglio di amministrazione.

La domanda viene presentata alla giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale, allegando la documentazione di cui al successivo art. 22.

Completata l'istruttoria sulla documentazione presentata e accertate le condizioni di ammissibilità, l'ufficio minerario provinciale inoltra due copie della documentazione stessa al comune territorialmente interessato per la pubblicazione all'albo comunale e il contemporaneo deposito nella segreteria per la durata di trenta giorni. Dell'avvenuto deposito viene data notizia al pubblico a cura dell'amministrazione provinciale su due quotidiani della provincia, fornendo per estratto le caratteristiche di maggior interesse contenute nella richiesta e la localizzazione dei giacimenti. Durante la pubblicazione chiunque abbia interesse può presentare osservazioni all'amministrazione provinciale, depositandole presso la segreteria del comune. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, copia della documentazione con il parere del consiglio comunale e le osservazioni presentate viene restituita, a cura del sindaco, allo ufficio minerario provinciale. Superato tale termine si prescinde dal parere del consiglio comunale.

L'ufficio minerario provinciale provvede contemporaneamente ad acquisire:

a) l'autorizzazione in materia di tutela del paesaggio, ai sensi del primo comma dell'art. 12 della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica;

b) il parere della prima, seconda e terza sezione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, rispettivamente per gli adempimenti riguardanti gli eventuali impianti di abbattimento di emissioni inquinanti in ambiente aperto, lo scarico di acque di rifiuto e i depositi per le discariche programmate a cielo aperto;

c) il parere dell'ispettorato ripartimentale delle foreste;

d) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera c) del precedente art. 1, i pareri dell'azienda per la regolazione dei corsi d'acqua e la difesa del suolo, nonché dell'ufficio acque pubbliche.

L'autorizzazione e i pareri di cui alle lettere a) e b) vengono rilasciati in deroga alle procedure stabilite rispettivamente nelle leggi provinciali 25 luglio 1970, n. 16, e successiva modifica, sulla tutela del paesaggio, 4 giugno 1973, n. 12, e successiva modifica, sull'inquinamento dell'aria, 6 settembre 1973, n. 61, sulla tutela del suolo da inquinamenti, e 6 settembre 1973, n. 63, sulla tutela delle acque da inquinamenti. L'autorizzazione e i pareri di cui al precedente comma devono essere acquisiti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data entro la quale agli uffici interessati è stata trasmessa copia della documentazione del progetto. Scaduto tale termine si prescinde dai pareri richiesti.

Qualora i pareri e le autorizzazioni di cui al precedente quinto comma siano favorevoli o acquisite, ovvero quando gli stessi non siano stati espressi nei termini perentori stabiliti, la giunta provinciale può dichiarare ammissibile la concessione sulla base della relazione tecnica ed economica redatta dall'ufficio minerario provinciale, sentito il consiglio provinciale delle miniere, che si esprime anche sul parere del consiglio comunale e sulle osservazioni presentate, nonché sull'eventuale partecipazione della provincia ai profitti del concessionario.

In presenza, invece, di un provvedimento di diniego o di un parere negativo espresso ai sensi del precedente quinto comma, l'assessore provinciale competente restituisce la domanda e la documentazione al richiedente con lettera raccomandata R.R., comunicando le relative motivazioni.

Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso alla giunta provinciale, la quale, sentito il consiglio provinciale delle miniere, decide entro sessanta giorni ai sensi del precedente sesto comma.

Quando il ricorso riguardi il provvedimento di diniego in materia di tutela del paesaggio o i pareri negativi delle competenti sezioni del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali, si procede in deroga alle procedure stabilite nelle leggi di cui al precedente sesto comma.

Non appena la giunta provinciale abbia dichiarata ammissibile la concessione, provvede con successiva deliberazione ad individuare le aree di pertinenza mineraria di cui alle lettere c), d), f) e g) del seguente art. 22, applicando la procedura prevista all'art. 17, terzo, quarto e quinto comma, dell'ordinamento urbanistico provinciale. Divenuta operante la variante al piano urbanistico, la giunta provinciale con propria deliberazione rilascia la concessione.

Copia della concessione viene comunicata al sindaco del comune interessato, il quale rilascia, entro i termini previsti nell'ordinamento urbanistico provinciale, anche in caso di variante autorizzata ai sensi del successivo art. 26, la concessione edilizia relativa a costruzioni, opere o lavori previsti nella documentazione di cui al successivo art. 22.

Art. 22.

Documentazione da allegarsi alla domanda

Alla domanda di concessione devono essere allegati:

a) il programma generale dei lavori di coltivazione relativi a singole sostanze minerali o gruppi di sostanze con riferimento ai lavori di strutturazione della miniera, ai metodi di coltivazione, ai lavori per lo sviluppo della relativa attività, con riguardo al trattamento della sostanza minerale estratta, fino al prodotto commerciale. Nel programma devono essere altresì indicati i fabbisogni finanziari e i mezzi di copertura, nonché i risultati economici previsti;

b) i programmi annuali di lavoro e le relative previsioni di spesa;

c) le eventuali opere di sistemazione del terreno relative alla parte di lavori programmati a cielo aperto, comprendente pure il progetto di sistemazione ambientale, volto a ricomporre il modellamento dell'area, la ricomposizione del manto vegetale e ogni altra opportuna sistemazione adeguata alle particolari caratteristiche della zona;

d) l'identificazione dei luoghi scelti per le eventuali discariche e il deposito con la prevista volumetria degli stessi e loro sistemazione;

e) estratti di mappa e tavolari relativi all'area richiesta, corografia in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000, planimetrie per la rappresentazione dei lavori e delle opere da eseguirsi compresi nelle precedenti lettere in scala 1 : 500;

f) progetti in scala 1 : 100 o 1 : 200 relativi all'approntamento di eventuali impianti, immobili, pertinenze e infrastrutture, di cui al successivo art. 27;

g) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, i programmi di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) sono inoltre costituiti:

1) dalle opere da realizzarsi per il prelievo dell'acqua;

2) studio geologico, idrogeologico e pedologico di dettagilo del bacino e individuazione della zona di protezione da alterazioni o inquinamenti da delimitarsi secondo i criteri previsti dalla legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;

3) certificati dei definitivi accertamenti fisici, chimico-fisici, chimico-microbiologici, nonché le relazioni sulle ricerche farmacologiche e cliniche effettuate presso istituti universitari e laboratori espressamente autorizzati dalle leggi vigenti;

h) la delimitazione territoriale in scala 1 : 10.000 e 1 : 5.000 delle aree entro le quali si propone di comprendere le opere di cui alle lettere *c*), *d*), *f*) e *g*), punto 1), da destinarsi nel piano urbanistico comunale ad aree di pertinenza mineraria.

Art. 23.

Domande concorrenti e titoli di preferenza

Due o più istanze per il rilascio della concessione sono considerate concorrenti quando presentino interferenze di qualsiasi entità nelle aree richieste.

Il titolare del permesso di ricerca o la società nella quale il titolare del permesso di ricerca abbia una partecipazione è preferito ad ogni altro richiedente, purché a giudizio insindacabile dell'amministrazione provinciale abbia la necessaria idoneità tecnica ed economica.

Fatto salvo il diritto di cui al precedente comma, la preferenza è accordata agli enti locali singoli o associati, nonché alle imprese private con la partecipazione degli enti suddetti o, in assenza, all'istanza che presenti maggiori garanzie sia in ordine alla sollecita esecuzione dei lavori, sia in relazione ai mezzi finanziari da impiegare; a parità di garanzie offerte vale la priorità dell'istanza.

Il titolare del permesso di ricerca, quando non ottenga la concessione e quando trattasi delle medesime sostanze minerarie, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario, un premio in relazione all'importanza della scoperta e un'indennità in ragione delle opere utilizzabili. L'ammontare del premio e dell'indennità viene accertato dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

In ogni caso il concessionario deve, entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione, provare di aver corrisposto al ricercatore la somma stabilita dall'ufficio minerario provinciale.

Art. 24.

Superfici da accordare, durata proroghe e trasferimento della concessione

L'area della concessione deve corrispondere alle esigenze della coltivazione, in relazione ai risultati della ricerca, se disponibili, o al programma di coltivazione.

La concessione può essere accordata per una superficie non superiore a 10.000 ha per le sostanze di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1 e 500 ha per le sostanze di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. Quando trattasi di sostanze di cui alla lettera *b*), la concessione può venire accordata per i giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi compresi entro il perimetro al quale si riferisce il permesso di ricerca.

Qualora l'amministrazione provinciale intenda accordarsi direttamente la concessione, le relative aree sono determinate con deliberazione della Giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale, prescindendo dalle delimitazioni di superficie di cui al precedente comma.

Alla stessa persona fisica e giuridica possono essere rilasciate più concessioni.

E' in facoltà dell'ufficio minerario provinciale di richiedere ai titoli della concessione la delimitazione dell'area sul terreno e la posa di pilastrini in corrispondenza dei vertici e lungo i lati dell'area.

La concessione deve avere una durata proporzionata all'entità accertata o probabile del giacimento e, in ogni caso, non superiore a 30 anni.

Può essere autorizzato il trasferimento della concessione per atto tra vivi con deliberazione della giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale. Il nuovo titolare deve disporre dei requisiti di idoneità tecnica ed economica di cui al primo comma del precedente art. 21 e subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel decreto con il quale la concessione è stata accordata. Ogni atto che non abbia riportato la preventiva autorizzazione della giunta provinciale è nullo tanto nei confronti dell'amministrazione, quanto tra le parti. Indipendentemente dalla nullità suddetta, la giunta provinciale può pronunciare la decadenza della concessione nei casi previsti all'art. 38 della presente legge.

La delibera della giunta provinciale alla quale sono uniti la planimetria e la delimitazione della concessione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione e trascritta nel libro montanistico, entro tre mesi dalla data di concessione, a cura e a spese del concessionario.

Art. 25.

Contenuto della concessione

Il provvedimento di concessione deve contenere:

a) le generalità del concessionario e il suo domicilio che deve essere eletto in un comune della provincia;

b) la durata della concessione;

c) l'ubicazione del giacimento e la natura delle sostanze;

d) l'estensione della superficie concessa, la sua denominazione e i confini risultanti dal verbale di accertamento, verifica e delimitazione, riportati in planimetria, in scala catastale e in corografia in scala 1 : 25.000 o 1 : 50.000;

e) l'ammontare del diritto annuo da corrispondersi ai sensi del successivo art. 48;

f) l'ammontare del premio eventualmente dovuto al titolare del permesso di ricerca, concordato o provvisoriamente determinato ai sensi dell'articolo 23;

g) l'approvazione del programma generale di cui alla lettera *a*) del precedente art. 22 e della lettera *g*) dello stesso articolo, se trattasi di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1;

h) l'approvazione dei programmi di cui alla lettera *b*) del precedente art. 22 e della lettera *g*) dello stesso articolo se trattasi di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1;

i) gli eventuali progetti relativi alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) del precedente art. 22;

l) le prescrizioni particolari da disporsi sulla base dell'autorizzazione o rispettivamente dei pareri di cui al quinto comma del precedente art. 21 o, in caso di ricorso di cui al nono comma del medesimo articolo, della deliberazione della giunta provinciale;

m) quando trattasi di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, oltre alla documentazione di cui alle precedenti lettere, il provvedimento di concessione deve contenere:

1) l'area costituente la zona di protezione relativa ai prelievi del primo biennio, delimitata ai sensi della legge provinciale 6 settembre 1973, n. 63, e suo regolamento di esecuzione;

2) l'obbligo di eseguire ogni sei mesi la misurazione delle portate delle singole sorgenti o dei singoli pozzi, riportandolo in apposito registro;

3) l'obbligo di procedere, almeno ogni tre anni, alle analisi complete chimiche e chimico-fisiche delle acque e almeno ogni anno alle analisi batteriologiche; ai prelievi potrà assistere un funzionario dell'amministrazione provinciale; le analisi devono essere effettuate dagli istituti e laboratori espressamente autorizzati dalle vigenti leggi;

n) l'indicazione dell'eventuale partecipazione della provincia ai profitti del concessionario e le modalità di loro determinazione e corresponsione, quando trattasi delle sostanze di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 1.

Art. 26.

Varianti al programma dei lavori

Entro l'ultimo trimestre di validità del programma biennale e successivamente entro l'ultimo trimestre di ciascun anno deve essere inviato all'ufficio minerario provinciale il programma dei lavori dell'anno successivo.

Con deliberazione della giunta provinciale, entro tre mesi dalla richiesta del concessionario, su proposta dell'assessore provinciale competente in materia, possono venire disposte varianti al provvedimento di concessione, sentiti il consiglio provinciale delle miniere e, quando ritenuto necessario, tutti o in parte gli organi e gli uffici di cui al quinto comma del precedente art. 21.

Quando trattasi di richieste che comportino modifiche alla delimitazione delle aree di pertinenza mineraria previste nel piano urbanistico comunale, si procede in via preliminare alle necessarie varianti al piano urbanistico stesso, con le procedure di cui al terzo, quarto e quinto comma dell'art. 17 dell'ordinamento urbanistico provinciale.

Qualora la concessione sia accordata ad una società, questa ha l'obbligo di comunicare all'ufficio minerario provinciale, entro trenta giorni, le eventuali variazioni del capitale sociale e della composizione del consiglio di amministrazione, nonché le varianti relative allo statuto sociale. Ai fini della presente legge le relative varianti devono essere approvate dall'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche alle concessioni vigenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 27.

Pertinenze minerarie

Sono considerate pertinenze della concessione tutti i beni mobili e immobili anche se ubicati fuori della zona concessa, quali le strade di accesso, le opere necessarie per il trasporto e la lavorazione dei minerali, per la produzione e il trasporto dell'energia, gli alloggiamenti del personale addetto, la sede, gli uffici e i magazzini dell'azienda, gli impianti fissi interni ed esterni, i pozzi, le gallerie, i serbatoi, i canali, le condutture, i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera o per l'arricchimento del minerale, per la coltivazione del giacimento e per la sicurezza della miniera, nonché, quando trattasi di sostanze di cui alle lettere *b*) e *c*) del precedente art. 1, anche le opere necessarie per la delimitazione, la captazione e la protezione del demanio idrico, le condotte, le canalizzazioni, le gallerie necessarie al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione e di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è redatto a cura dell'ufficio minerario provinciale un inventario delle pertinenze per ciascuna concessione esistente, da mantenersi aggiornato con continuità, comprendendovi successivamente le pertinenze relative a miniere di nuova concessione.

Il concessionario deve tenere presso la direzione della miniera un registro aggiornato delle pertinenze minerarie. Il registro è sottoposto alla vidimazione annuale del capo dell'ufficio minerario provinciale.

Il concessionario può disporre delle sostanze minerali che sono associate a quelle formanti oggetto della concessione.

Art. 28.

Iscrizione delle ipoteche

Ai sensi di legge l'iscrizione delle ipoteche è ammessa esclusivamente sulle pertinenze comprese nella concessione e è subordinata all'autorizzazione della giunta provinciale, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Art. 29.

Sospensione dell'attività mineraria

La coltivazione delle sostanze accordate in concessione deve essere tenuta costantemente in attività.

L'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale, qualora ricorrano eccezionali e fondati motivi, può consentire la riduzione o la sospensione delle lavorazioni.

Il concessionario risponde della regolare manutenzione degli impianti e delle pertinenze durante la sospensione delle attività.

Art. 30.

Espropriazione del diritto di concessione

Ai sensi di legge l'espropriazione del diritto di concessione della miniera può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. Il precetto immobiliare deve essere notificato anche all'amministrazione provinciale.

La quota parte del prezzo di aggiudicazione che sopravanza dopo soddisfatti i creditori spetta al concessionario. L'aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore del concessionario nell'atto di concessione, purché abbia gli adeguati requisiti di idoneità tecnica ed economica.

Art. 31.

Eredi del titolare della concessione

Ai sensi di legge nel caso di morte del concessionario, gli eredi devono, nel termine di tre mesi, nominare con la maggioranza indicata nell'art. 1105 del codice civile un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione provinciale e con i terzi. Trascorso tale termine tale rappresentante sarà nominato d'ufficio dal presidente del tribunale, su richiesta dell'assessore provinciale competente, senza dover sentire gli interessati.

Art. 32.

Cessazione della concessione

La concessione cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza;
d) per revoca.

Art. 33.

Proroghe della concessione

Al concessionario che abbia eseguito interamente il programma di coltivazione e abbia ottemperato a tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione può essere concessa una proroga.

La proroga deve essere chiesta almeno due anni prima della scadenza e può essere disposta con delibera della giunta provinciale, sentiti il consiglio provinciale delle miniere e, quando ritenuto necessario, gli uffici e organi di cui al quinto comma del precedente art. 21. La proroga viene comunicata al sindaco del comune territorialmente interessato per gli eventuali adempimenti di cui al dodicesimo comma dello stesso articolo.

Art. 34.

Consegna della miniera alla scadenza della concessione

Se la concessione non viene prorogata e il capo dell'ufficio minerario provinciale accerta che il giacimento è ancora suscettibile di economica coltivazione, il concessionario deve, alla scadenza del termine, fare consegna delle miniere e pertinenze all'amministrazione provinciale.

Il capo dell'ufficio minerario provinciale dispone per la rimozione, da parte del concessionario, degli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio della miniera e provvede alla custodia delle medesima.

Fino a quando non ne abbia fatto consegna il concessionario è tenuto a custodire la concessione e le sue pertinenze e ad eseguire la normale manutenzione.

Art. 35.

Corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario

Nel caso di mancata proroga, il corrispettivo per l'uso delle pertinenze da parte del nuovo concessionario è stabilito nel decreto di concessione, su valutazione dell'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

Analogamente si procede nel caso di conferimento della concessione in seguito a decadenza o rinuncia del precedente concessionario.

Art. 36.

Ipoteche iscritte sul diritto del concessionario

Le ipoteche iscritte sul diritto del concessionario si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire almeno un mese prima i creditori ipotecari iscritti del giorno nel quale procederà alle operazioni per la consegna della miniera all'amministrazione provinciale o al nuovo concessionario.

Art. 37.

Rinuncia alla concessione

Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne domanda alla giunta provinciale, tramite l'ufficio minerario provinciale senza apporvi condizione alcuna.

Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia il concessionario non può variare in alcun modo lo stato del bene oggetto della concessione e delle sue pertinenze, ma deve assicurarne la regolare manutenzione.

Qualora il rinunciante vari lo stato della concessione è obbligato a ripristinare le condizioni a sue spese e in conformità alle eventuali disposizioni impartite dall'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Sulla rinuncia si provvede con delibera della giunta provinciale, sentito il parere del consiglio provinciale delle miniere, entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.

Nel caso di rinuncia alla concessione, motivata da esaurimento del giacimento e accettata dall'amministrazione provinciale ai sensi del precedente comma, le pertinenze rientrano nella piena disponibilità del concessionario, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 50.

Art. 38.
Decadenza della concessione

Con decreto del presidente della giunta provinciale, su proposta dell'assessore provinciale competente, può essere pronunciata la decadenza del concessionario quando questi:

a) abbia perduto i requisiti di capacità professionale ed economica di cui al primo comma del precedente art. 21;

b) non abbia corrisposto il canone annuo di cui al seguente art. 48;

c) non abbia adempiuto agli obblighi imposti con l'atto di concessione ed a quelli previsti nella presente legge;

d) non abbia adempiuto agli obblighi imposti nell'art. 23, ultimo comma, e negli articoli 26, 27, 28, 29 e 31;

e) nel caso di fallimento e, per le società, anche di scioglimento;

f) non abbia sostituito il direttore e gli addetti che non abbiano ottemperato alla diffida di cui all'art. 671 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nei casi in cui tale sostituzione sia stata richiesta dal capo dell'ufficio minerario provinciale;

g) abbia eluso, sotto qualsiasi forma, l'obbligo di esercitare direttamente la concessione;

h) nel caso di concessione di sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, abbia fatto commercio, sotto qualsiasi forma, delle acque senza le necessarie autorizzazioni da rilasciarsi ai sensi di legge, ovvero in caso di revoca delle medesime.

La decadenza viene pronunciata a seguito di diffida comunicata con lettera raccomandata R.R., rimasta senza effetto nel termine prescritto, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Contro il provvedimento di decadenza è ammesso ricorso alla giunta provinciale, entro trenta giorni dalla comunicazione, la quale decide entro sessanta giorni, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Art. 39.
Obbligo del nuovo concessionario della preventiva tacitazione dei creditori

Con delibera della giunta provinciale, sensito il consiglio provinciale delle miniere, è possibile procedere a nuova concessione della miniera che sia stata oggetto di rinuncia o di decadenza, anche se su di essa siano state iscritte ipoteche, passando a carico del concessionario l'obbligo della preventiva tacitazione dei creditori iscritti e determinando le altre garanzie che ravvisasse opportuno nell'interesse di terzi.

Art. 40.
Concessione di opere considerate pertinenze

Per la costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte destinate al trasporto delle sostanze dal luogo di estrazione o di emungimento a quelli di trasformazione, utilizzazione e distribuzione, considerati pertinenze ai sensi del precedente art. 27, valgono le norme relative alla concessione.

La costruzione e l'esercizio dei canali, gallerie e delle condotte possono formare oggetto della stessa concessione o costituire oggetto di concessione a se stante.

La concessione è accordata con preferenza al concessionario dei giacimenti, al cui servizio sono destinati i canali, le gallerie e le condotte.

Tale concessione può essere accordata anche a terzi, ma in tal caso il concessionario dei giacimenti per il trasporto delle sostanze estratte o emunte ha diritto di servirsi dei canali, delle gallerie e delle condotte nei limiti della disponibilità, della portata e delle condizioni che sono stabilite nell'atto di concessione, sentito l'ufficio minerario provinciale, salvo le dirette pattuizioni tra le parti.

Nel caso di concessione a terzi, ove questi non siano in grado di trasportare l'intero quantitativo di prodotti dei giacimenti esistenti nella zona servita, i concessionari dei giacimenti interessati possono chiedere e ottenere separate concessioni.

Art. 41.
Temporanea custodia della miniera

Qualora la concessione venga a cessare per una delle cause contenute nel precedente art. 32, la Giunta provinciale può affidare a terzi in via temporanea la custodia della miniera, specificando le misure per la conservazione in rapporto alle caratteristiche della miniera stessa e determinando il giusto compenso. L'incarico di custodia non costituisce titolo preferenziale per il conferimento della concessione.

Art. 42.
Indennizzi o compensi per effetto di vicinanza

Quando per effetto di vicinanza o per qualunque altra causa i lavori di una miniera arrecano danno ovvero producono un effetto utile ad altra miniera, si fa luogo ad un indennizzo o compenso tra gli interessati.

L'assessore provinciale competente stabilisce un termine entro il quale le parti interessate definiscono un accordo. Scaduto il termine, in mancanza di intesa tra le parti, vi provvede l'ufficio minerario provinciale, sulla base di una perizia, sentito l'ufficio estimo provinciale.

Art. 43.
Consorzi volontari o obbligatori per la coltivazione in comune delle miniere

Per l'esecuzione, la manutenzione e l'uso di qualunque opera occorrente per la coltivazione in comune delle miniere, possono essere costituiti consorzi volontari o obbligatori.

Alla costituzione del consorzio obbligatorio si provvede con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della stessa, indicando le ragioni di pubblico interesse che ne giustifichino la costituzione, sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Art. 44.
Nomina del commissario per l'amministrazione di coltivazioni in comune

Qualora, entro i termini fissati, le opere non siano eseguite, la giunta provinciale nomina un commissario, il quale, a spese del consorzio, ne assume l'amministrazione.

Il commissario invita ciascuno degli interessati a depositare la rispettiva quota di spesa, avvalendosi, in caso, di inadempienza, della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 45.
Gestore unico di miniere

Allorché il difetto di unità nel sistema di coltivazione di miniere contigue o vicine, appartenenti a concessionari diversi, comprometta l'esistenza delle miniere o la sicurezza delle persone o la possibilità di una più conveniente coltivazione, la lavorazione di dette miniere può essere assoggettata ad un gestore unico.

In tal caso i concessionari sono invitati ad accordarsi per nominare le persone da preporre all'amministrazione degli interessi comuni.

Se, trascorso il termine allo scopo prefisso, non si sia adempiuto a quanto sopra, la giunta provinciale nomina uno o più commissari incaricati di amministrare gli interessi comuni.

Il commissario provvede, in contraddittorio con i concessionari, alla valutazione dei singoli interessi e, in base ai risultati della stima, ordina il riparto delle spese e dei prodotti.

Titolo V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 46.
Revoca dell'autorizzazione alla prospezione, del permesso di ricerca e della concessione per esigenze di pubblico interesse

L'autorizzazione di prospezione, il permesso di ricerca e il provvedimento di concessione possono essere revocati con provvedimento della giunta provinciale per comprovate esigenze di pubblico interesse.

In tal caso spetta al titolare un'indennità sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale.

L'onere del pagamento dell'indennizzo è a carico di colui a favore del quale è pronunciata la revoca.

Art. 47.
Liquidazione dei danni

I possessori dei fondi compresi nei perimetri delle zone di prospezione, ricerca e concessione non possono opporsi ai lavori e alle operazioni occorrenti per l'esercizio delle attività autorizzate o concesse, fatte salve le procedure e le prescrizioni per le opere di cui al seguente art. 50.

Il titolare dell'autorizzazione di prospezione, del permesso di ricerca e della concessione deve comunicare, con lettera raccomandata ricevuta di ritorno, al proprietario del fondo di provvedimento, precisando la data entro la quale intende dare inizio ai relativi lavori.

I titolari del provvedimento devono, nell'esercizio delle attività, operare in modo che sia arrecato al proprietario del fondo il minore danno possibile e sono comunque tenuti al risarcimento dello stesso.

Su richiesta dei proprietari, l'assessore competente può prescrivere al titolare del provvedimento il preventivo deposito di una congrua somma, il cui ammontare è stabilito sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.

La liquidazione dei danni è fatta in difetto di accordo dall'assessore competente in materia, sentiti i pareri dell'ufficio minerario provinciale e dell'ufficio estimo provinciale.

Art. 48.

Corresponsione del canone annuo

I titolari dei provvedimenti di prospezione, ricerca e concessione sono tenuti a corrispondere all'amministrazione provinciale un canone in relazione alla superficie compresa nel relativo perimetro per ogni ettaro o frazione di ettaro e per ogni anno o frazione di anno come di seguito stabilito:

A) Prospezione: lire 50 per tutte le sostanze;

B) Ricerca: lire 1.000 per tutte le sostanze;

C) Concessione: lire 2.500 per tutte le sostanze.

Per le sostanze di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1 il titolare del diritto di concessione deve, inoltre, corrispondere un canone annuo, in natura o in denaro o parte in natura e parte in denaro, sostitutivo della partecipazione ai profitti di cui alla lettera *n*) del precedente art. 25, costituito da un'aliquota del prodotto calcolato sulla produzione giornaliera per pozzo, riferita alla media dell'anno solare, nelle seguenti misure:

da 0 fino a 4 ton/die: 2,5 % sull'intera produzione;

maggiore di 4 e fino a 8 ton/die: 2,5 % sulle prime 4 ton e il 5 % sull'eccedenza;

maggiore di 8 e fino a 16 ton/die: come sopra sulle prime 8 ton e il 14 % sull'eccedenza;

maggiore di 16 e fino a 32 ton/die: come sopra sulle prime 16 ton e il 16 % sull'eccedenza;

maggiore di 32 e fino a 64 ton/die: come sopra sulle prime 32 ton e il 18 % sull'eccedenza;

maggiore di 64 e fino a 128 ton/die: come sopra sulle prime 64 ton e il 20 % sull'eccedenza;

maggiore di 128 e fino a 256 ton/die: come sopra sulle prime 128 ton e il 21 % sull'eccedenza;

maggiore di 256 ton/die: come sopra sulle prime 256 ton e il 22 % sull'eccedenza.

Il valore dell'aliquota dei prodotti, quando corrisposto in denaro, è determinato in base ai prezzi di mercato corrente a bocca di miniera o di pozzo, salvo i necessari conguagli in relazione alle caratteristiche del prodotto stesso.

Per il gas naturale si applicano le stesse aliquote assumendo la equivalenza di una tonnellata di olio a 1.200 mc di gas.

La liquidazione annua del canone è fatta dall'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Avverso tale liquidazione il concessionario può, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, proporre ricorso alla giunta provinciale, la quale decide sentito il consiglio provinciale delle miniere.

Art. 49.

Dati statistici

I titolari dei provvedimenti di prospezione, ricerca e concessione devono fornire all'ufficio minerario provinciale i dati statistici e ogni altro elemento informativo che sia loro chiesto. Devono inoltre mettere a disposizione dei funzionari incaricati alla vigilanza e al controllo tutti i mezzi necessari per ispezionare il lavoro.

Art. 50.

Opere di pubblico interesse

Le opere relative all'allestimento delle pertinenze indicate nel precedente art. 27, comprese nei programmi di cui all'art. 25 e la cui costruzione sia accertata necessaria con delibera della giunta provinciale, sentito il consiglio provinciale delle miniere, sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità.

A richiesta del titolare del permesso di ricerca o della concessione che non abbia raggiunto l'accordo per la disponibilità dei terreni con il proprietario e/o usufruttuario dei medesimi, il presidente della giunta provinciale pronunciata l'occupazione d'urgenza delle aree necessarie per i fini di cui al comma precedente e determina la indennità di occupazione, ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche. L'indennità di espropriazione di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge corrisponde ai valori aggiornati ogni tre anni.

L'occupazione è protratta per la durata del permesso di ricerca o della concessione e il relativo decreto è annotato a richiesta del presidente della giunta provinciale nel libro fondiario.

Il proprietario dei terreni oggetto di occupazione ai sensi dei precedenti commi può richiedere al presidente della giunta provinciale, entro sei mesi dalla data di notificazione del relativo decreto, che sia pronunciata l'espropriazione dei terreni stessi in favore del titolare del permesso di ricerca o della concessione mineraria. La relativa indennità è determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche.

Nel caso in cui il permesso di ricerca o la concessione venisse a cessare per scadenza del termine, rinuncia, decadenza o revoca ai sensi della presente legge e non si procedesse ad assegnare entro i successivi tre anni il permesso di ricerca o la concessione a nuovo titolare, ovvero ad accertato esaurimento della miniera da parte dell'ufficio minerario provinciale, il proprietario dei fondi occupati ha diritto di ritenere le costruzioni e opere relative alle pertinenze minerarie, fatti salvi diversi rapporti intercorsi con il titolare del permesso di ricerca o della concessione, o suoi danti causa; in tal caso lo stesso deve pagare all'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione il valore delle costruzioni e delle opere relative alle pertinenze minerarie, sulla base di una perizia disposta dall'ufficio minerario provinciale, sentito l'ufficio estimo provinciale. Le eventuali controversie sull'ammontare del corrispettivo sono devolute all'autorità giudiziaria. Le indennità di occupazione di cui al precedente secondo comma sono in ogni caso dovute a carico del titolare del permesso di ricerca o della concessione, per l'intero periodo intercorrente tra la cessazione del permesso di ricerca o della concessione e l'assegnazione a nuovo titolare e comunque, in caso contrario, fino allo scadere del successivo triennio.

Qualora il proprietario dei fondi non intenda ritenere le costruzioni e le opere di cui al precedente comma, l'ultimo titolare del permesso di ricerca o della concessione deve disporre l'abbattimento delle medesime e la riduzione dello stato in pristino delle aree di pertinenza mineraria.

Art. 51.

Rilevazioni geologiche e mineralogiche

Le disposizioni riguardanti il rilascio di autorizzazione di prospezione, permesso di ricerca e concessione non si applicano alle indagini consistenti in rilevazioni geologiche e mineralogiche.

Tuttavia, chi intende eseguire un rilievo, quando non abbia ottenuto il consenso dei proprietari dell'accesso nei fondi, può essere autorizzato dall'assessore provinciale competente, sentito l'ufficio minerario provinciale.

Il rilevatore, in ogni caso, è tenuto a risarcire i danni arrecati ai sensi del precedente art. 47.

Art. 52.

Cauzione per particolari prescrizioni

Indipendentemente dai depositi da versarsi ai sensi del precedente art. 47, nei provvedimenti di autorizzazione alla prospezione, di permesso di ricerca e di concessione, l'organo che dispone il relativo provvedimento può stabilire l'ammontare di una cauzione o fidejussione bancaria che il titolare del provvedimento è tenuto a versare presso la tesoreria provinciale o, rispettivamente, ad esibire in garanzia all'ufficio minerario provinciale.

Tale cauzione sostituisce anche quelle eventualmente da versare a seguito di prescrizioni contenute nelle leggi sulla tutela del paesaggio, sulle risorse naturali e sulle foreste.

I provvedimenti acquisiscono validità solamente dopo il versamento della cauzione o dell'esibizione della garanzia fidejussoria.

La restituzione della cauzione e lo svincolo della fidejussione vengono effettuati dopo che l'ufficio minerario provinciale, sen-

tito il parere dei competenti uffici provinciali, abbia accertata la conformità dei lavori eseguiti alle prescrizioni contenute e nei limiti di tempo in esse indicati nei relativi provvedimenti.

Qualora il titolare del provvedimento non abbia provveduto a realizzare i lavori entro i termini prescritti, l'assessore provinciale competente può disporne l'esecuzione d'ufficio. La somma necessaria, risultante da apposita perizia, viene prelevata dal deposito cauzionale. In caso di fidejussione bancaria la stessa verrà incamerata.

Art. 53.

Registro degli atti minerari

E' istituito presso l'ufficio minerario provinciale il pubblico registro delle autorizzazioni di prospezione, dei permessi di ricerca, delle concessioni minerarie, nonché delle autorizzazioni e delle concessioni rilasciati ai sensi della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32, riguardante le cave e le torbiere.

Art. 54.

Provvedimenti da annotarsi nel registro degli atti minerari

Nel pubblico registro minerario possono essere annotati:

a) i provvedimenti relativi alle autorizzazioni di prospezione, alle relative modifiche, rinunzie, decadenze e scadenze dei termini;

b) i provvedimenti relativi ai permessi di ricerca, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, ampliamenti o riduzioni di aree, estensioni, scadenze dei termini, prove di coltivazione, autorizzazioni all'asporto dei minerali ed eventuali provvedimenti di diniego;

c) i provvedimenti relativi alle concessioni minerarie, alle proroghe, trasferimenti, rinunzie, decadenze, iscrizioni ipotecarie, costituzioni di consorzi obbligatori, sospensione o riduzione dei lavori e scadenza dei termini;

d) i provvedimenti relativi alla concessione di cave, come alla lettera *c*).

Art 55.

Copie ed estratti del registro degli atti minerari

Chiunque ne faccia istanza può ottenere copie e estratti del registro di cui al precedente art. 54 e dei piani topografici relativi alle aree soggette a vincoli minerari.

Il rilascio di copie ed estratti avviene dietro versamento anticipato alla tesoreria provinciale dell'importo di L. 5.000 per ogni copia o estratto.

Titolo VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE E ORGANI DI VIGILANZA

Art. 56

Sanzioni amministrative

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato a norma delle vigenti leggi, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative:

a) da L. 100.000 a L. 500.000 per chi intraprende le indagini di prospezione mineraria di cui all'art. 2 o le indagini geologiche o mineralogiche di cui all'art. 51 senza la prescritta autorizzazione o in contrasto con le prescrizioni indicate nel relativo disciplinare di cui all'art. 5;

b) da L. 100.000 a L. 1.500.000 per chi intraprende lavori di ricerca di cui all'art. 10 senza il prescritto permesso o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 16, 17, 18 e 19;

c) da L. 100.000 a L. 5.000.000 per chi intraprende i lavori di coltivazione in mancanza della concessione di cui all'art. 21 o in contrasto con le prescrizioni di cui agli articoli 24, 26, 27, 29, 34, 36, 37, 49, 59, 60 e 61.

Le sanzioni sopra stabilite sono cumulabili.

Art. 57.

Servizio di controllo e vigilanza

Il servizio di controllo é di vigilanza delle norme della presente legge e per l'accertamento delle infrazioni relative è affidato al personale tecnico dell'ufficio minerario provinciale, che riveste la qualifica di cui all'art. 13 della legge provinciale 12 agosto 1976, n. 32.

Art. 58.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative

Per l'accertamento delle trasgressioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Le ingiunzioni di pagamento per le sanzioni amministrative sono disposte dal capo dell'ufficio minerario provinciale.

Titolo VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 59.

Obblighi dei titolari dei permessi di ricerca esistenti

I permessi di ricerca per le sostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge sono confermati sino alla loro scadenza.

E' fatto obbligo al titolare del permesso di presentare i programmi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 12 entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 60.

Obblighi dei titolari di concessione esistenti

Le concessioni relative alle sostanze di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 sono confermate fino alla loro scadenza. E' fatto obbligo al titolare della concessione di presentare i programmi di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 22 entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 61.

Obblighi dei titolari di provvedimenti di cui alla lettera c) *del precedente art.* 1

I titolari dei permessi di ricerca e della concessioni delle sostanze di cui alla lettera *c*) del precedente art. 1, in atto alla entrata in vigore della presente legge, devono, entro otto mesi dalla medesima, rinnovare la domanda di ricerca o di concessione ai sensi della presente legge Scaduto il termine i provvedimenti si intendono ad ogni effetto decaduti.

Art. 62.

Coordinamento con altre disposizioni di legge

Le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, alla legge regionale 21 ottobre 1958, n. 28, e ogni altra disposizione contraria e incompatibile con la presente legge non si applicano nella provincia di Bolzano.

In attesa di diversa disposizione legislativa, si applicano le norme di polizia delle miniere e delle cave di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e le norme di igiene e sicurezza del lavoro di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e 19 marzo 1956, n. 302.

Art. 63.

Disposizioni finanziarie

Agli eventuali oneri derivanti dal verificarsi della circostanza prevista dall'art. 41 della presente legge, valutati nella misura massima di lire 10 milioni all'anno, si fa fronte a decorrere dall'esercizio finanziario 1979 con una quota di pari importo delle maggiori disponibilità di bilancio derivanti dalla cessazione dell'onere previsto dall'art. 8 della legge provinciale 8 novembre 1974, n. 18.

Nel bilancio di previsione per l'anno finanziario 1979 sarà istituito un apposito capitolo di spesa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 10 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. **68.**
Disciplina del commercio.

(*Pubblicata nel suppl. ord. n.* 2 *al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 22 *del* 2 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

REGISTRO DEGLI ESERCENTI IL COMMERCIO

Art. 1.
Istituzione del registro

Presso la camera di commercio di Bolzano è istituito il registro degli esercenti il commercio all'ingrosso, nonché quello degli esercenti il commercio al minuto.

Agli effetti della presente legge, esercita:

1) l'attività di commercio all'ingrosso chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, grossisti o dettaglianti o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione;

2) l'attività di commercio al minuto chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

Le merci possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono acquistate, sia dopo essere state sottoposte alle eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati.

E' vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso e al minuto limitatamente ai beni di largo e generale consumo.

Art. 2.
Iscrizione nel registro

Devono essere iscritti nel registro coloro che intendono esercitare una delle attività previste dall'art. 1 sotto qualsiasi forma, anche a carattere saltuario o provvisorio, nonché:

1) gli industriali, qualora in base ad apposita tabella merceologica intendano esercitare la vendita al pubblico, al minuto, di merci anche se di loro produzione;

2) gli artigiani iscritti nel registro di cui alla legge provinciale 26 giugno 1956, n. 7, e successive modifiche, che esercitano la vendita al pubblico di oggetti non di loro produzione;

3) i produttori agricoli, salvo i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Le cooperative di consumo e loro consorzi, iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7, che esercitano o intendono esercitare le attività previste dall'art. 1, sono iscritte d'ufficio nel registro di cui all'articolo stesso.

L'iscrizione ha validità per tutto il territorio della Repubblica quando la stessa venga disposta in base ai requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) dell'art. 4, e può essere chiesta per più tipi di attività commerciale.

Essa legittima all'esercizio del tipo di attività per la quale è stata disposta, salva l'osservanza delle altre disposizioni di legge.

Il registro specificherà accanto al nome degli iscritti le tabelle merceologiche per il commercio al dettaglio e all'ingrosso, per le quali gli stessi sono abilitati all'esercizio del commercio.

Chiunque esercita il commercio senza essere iscritto al registro degli esercenti il commercio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il presidente della giunta provinciale ordina, inoltre, l'immediata chiusura dell'esercizio.

Art. 3.
Domanda di iscrizione - Commissione per il controllo sulla tenuta del registro

Per ottenere l'iscrizione nel registro le persone fisiche residenti in provincia e i legali rappresentanti delle società con sede legale in provincia devono presentare domanda alla camera di commercio di Bolzano.

Il richiedente deve:

a) avere raggiunto la maggiore età, fatte salve eventuali deroghe disposte da norme speciali;

b) avere assolto agli obblighi scolastici riferiti al periodo di frequenza del richiedente;

c) avere i requisiti professionali e morali di cui agli articoli 4 e 5.

Se il richiedente è rappresentante legale di società, deve essere in possesso soltanto del requisito di cui alla lettera *a*) del comma precedente, nonchè di quelli richiesti dal successivo art. 5.

Se il rappresentante legale della società è anche proposto alla gestione di un punto di vendita o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa commerciale deve avere tutti i requisiti richiesti dal presente articolo ed essere iscritto anche nell'elenco speciale di cui al seguente art. 7.

Il controllo sulla tenuta del registro è esercitato da una commissione presieduta dal presidente della Camera di commercio o da un membro della giunta camerale suo delegato.

Essa è nominata con deliberazione della giunta provinciale nell'ambito delle designazioni formulate dalle organizzazioni di categoria più rappresentative della provincia e si compone di:

tre rappresentanti del commercio al minuto;
un rappresentante del commercio all'ingrosso;
un rappresentante della cooperazione o un rappresentante del commercio associato;
un rappresentante della grande distribuzione;
un rappresentante del commercio ambulante.

Funge da segretario della commissione il funzionario camerale cui è affidata la tenuta del registro, designato dal presidente della camera di commercio.

In caso di mancata designazione di un rappresentante da parte delle organizzazioni di categoria, la giunta provinciale invita a provvedervi entro trenta giorni; scaduto tale termine essa provvede autonomamente.

La commissione dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Sulla domanda la commissione decide entro 60 giorni.

Art. 4.
Requisiti professionali per il commercio

Coloro che intendono esrcitare nel territorio della provincia il commercio di cui ai punti 1) e 2) del secondo comma dell'art. 1 devono, per l'iscrizione nel registro, dimostrare di:

1) avere superato, presso un'apposita commissione costituita nella camera di commercio, un esame di idoneità all'esercizio del commercio con specifico riguardo al commercio dei prodotti per i quali si richiede l'iscrizione;

2) oppure avere esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al minuto o avere prestato la propria opera, per almeno due anni, presso imprese esercenti tali attività in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione, o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione. Quest'ultima disposizione non si applica qualora trattasi di coniuge che subentra nella titolarità o gestione dell'azienda commerciale in seguito al decesso dell'altro coniuge;

3) oppure avere freguentato con esito positivo un corso professionale per il commercio avente per oggetto materie idonee al conseguimento della qualificazione professionale istituito o riconosciuto dalle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, o dalle provincie autonome di Bolzano e di Trento, oppure avere frequentato con esito positivo scuole dello Stato idonee al conseguimento della qualificazione professionale.

E' istituito altresì un registro speciale degli esercenti il commercio al quale sono iscritti coloro che intendono esercitare il commercio nel solo territorio della provincia di Bolzano. Ai fini della iscrizione nel registro speciale gli interessati devono dimostrare di:

a) avere esercitato in proprio per almeno due anni un'attività artigianale di manipolazione o di impiego di articoli di cui alle tabelle merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione al registro o avere prestato la propria opera per almeno due anni in qualità di coadiutore qualora trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado del titolare. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta nei cinque anni anteriori alla data della domanda di iscrizione. La pratica professionale deve essere stata conseguita specificatamente in imprese artigianali che manipolano o impiegano prevalentemente quegli articoli di cui alle tabelle merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione al registro;

b) oppure avere svolto per almeno due anni l'attività di agente o rappresentante del commercio e avere conseguito l'iscrizione all'albo professionale. La pratica professionale deve essere stata conseguita in quel ramo di articoli di cui alle tabelle merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione al registro. In ogni caso l'attività deve essere stata svolta e l'opera prestata nei cinque anni anteriori alla domanda di iscrizione;

c) oppure avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il conseguimento del titolo di maestro artigiano se il corso riguarda direttamente la manipolazione o l'impiego di articoli di cui alle tabelle merceologiche per le quali viene richiesta l'iscrizione al registro.

Il requisito di cui al punto 1) e in ogni caso richiesto per coloro che intendono esercitare il commercio dei prodotti alimentari per i quali siano necessarie operazioni preliminari di lavorazione e di trasformazione.

Art. 5.

Requisiti morali

Ai fini dell'iscrizione nel registro i richiedenti non devono:

1) essere dichiarati falliti;

2) avere riportato, con sentenza passata in giudicato più di due volte in un quinquennio, condanne sia a pena detentiva, sia a pena pecuniaria, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515, 516 e 517 del codice penale, per uno dei delitti in materia di igiene e sanità e di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti in leggi speciali;

3) essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o essere stati dichiarati delinquenti abituali.

Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma precedente si applica l'art. 606 del codice di procedura penale.

L'iscrizione al registro viene revocata qualora l'iscritto perda uno dei requisiti morali previsti dal presente articolo.

Il richiedente può ottenere l'iscrizione al registro qualora venga dichiarata la sua riabilitazione.

Art. 6.

Iscrizione al registro: ricorsi

Avverso i provvedimenti della commissione prevista dall'art. 3, che negano l'iscrizione o che dispongono la cancellazione dal registro, l'interessato può proporre ricorso alla giunta provinciale entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento o dalla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Nel caso di cancellazione dal registro e in presenza di ricorso, la giunta provinciale può sospendere tale provvedimento.

La giunta provinciale deve decidere sul ricorso entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

Art. 7.

Elenco speciale

Sono iscritti in uno speciale elenco annesso al registro, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, coloro:

1) che siano preposti dal titolare dell'impresa, esercente una delle attività indicate nell'art. 1, alla gestione di ciascun punto di vendita o che, in qualità di institori, siano preposti all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare ai sensi dell'art. 2203 del codice civile;

2) che siano preposti alla gestione di punti di vendita dagli enti pubblici per i quali la legge e i regolamenti che li disciplinano o gli statuti prevedano l'esercizio delle attività di vendita al pubblico;

3) che siano preposti ai sensi dell'art. 320, quinto comma, del codice civile all'esercizio anche provvisorio di un'impresa che svolge una delle attività indicate nell'art. 1.

La domanda per l'iscrizione nell'elenco speciale previsto dal presente articolo deve essere presentata dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante dell'ente interessato.

Chi viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000.

Art. 8.

Diritti dovuti per l'iscrizione

L'iscrizione nel registro o nell'elenco speciale è subordinata al pagamento alla camera di commercio di un diritto stabilito con deliberazione della giunta provinciale.

La spesa occorrente per l'istituzione e il funzionamento del registro è a carico della camera di commercio.

Capo II

DIRETTIVE PROVINCIALI E PIANI COMUNALI

Art. 9.

Direttive provinciali

Onde favorire una più razionale evoluzione dell'apparato distributivo, la giunta provinciale, sentita la commissione di cui all'art. 14, approva entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive per l'adeguamento della rete di vendita. Le direttive devono essere articolate su base comprensoriale sentito il parere delle comunità di valle e della associazione provinciale del commercio.

Ferme restando le norme, le direttive e le determinazioni del piano urbanistico provinciale, dei programmi provinciali e comprensoriali di sviluppo e dei piani urbanistici comunali, le direttive devono realizzare, nel rispetto della libera concorrenza, la funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, assicurando il maggiore equilibrio possibile tra la superficie complessiva dei punti vendita articolata per settori merceologici e la presumibile capacità di domanda della popolazione consumatrice, nonché un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive.

Art. 10.

Contenuto delle direttive provinciali

A ciascuna categoria di centro, determinata dal regolamento di esecuzione della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, approvato con decreto del presidente della giunta provinciale 25 marzo 1976, n. 19, deve essere attribuito un ruolo preciso nell'organizzazione distributiva in base alla funzione spettante ad essa nel sistema provinciale integrato. In particolare le direttive elencano per ciascuna categoria di centri la struttura distributiva necessaria in relazione al territorio interessato, alla popolazione residente e fluttuante, con lo scopo di realizzare l'integrazione funzionale, valorizzando, ove possibile, quantitativamente e qualitativamente le strutture esistenti.

Per il settore dei beni di largo e generale consumo deve essere anche stabilito, distintamente per ciascuno dei gradi di centralità di cui al comma precedente, il limite massimo di superficie globale di vendita (contingente) da assegnarsi separatamente per tabella merceologica.

In particolare devono essere date direttive specifiche ai fini di un inserimento armonico delle grandi strutture di vendita nel contesto urbanistico commerciale esistente.

Art. 11.

Piani comunali di adeguamento della rete di vendita

I comuni, in base alle direttive della camera di commercio, rilevano la consistenza della rete distributiva in atto nel territorio e, nel rispetto delle direttive a livello provinciale e comprensoriale, deliberano il piano comunale, sentito il parere della commissione comunale di cui al seguente art. 13.

Il piano tende a realizzare le finalità di cui al precedente art. 9 in armonia con le strutture esistenti e le necessità di sviluppo dell'apparato distributivo in base ad un'organica e graduale ristrutturazione. In particolare il piano dovrà determinare:

a) il limite massimo delle superfici globali di vendita per le singole tabelle merceologiche dei beni di largo e generale consumo;

b) le aree riservate alle varie forme di distribuzione e in modo particolare al commercio fisso e al commercio ambulante;

c) le superfici minime, per tabella merceologica, dei locali adibiti alla vendita;

d) le norme che regolano l'insediamento di attività commerciali da inserirsi nei piani urbanistici, inclusi i parcheggi.

Il piano comunale dovrà essere adottato entro un anno dall'emanazione delle direttive provinciali e dovrà essere corredato della relativa cartografia.

Art. 12.

Procedimento per l'approvazione del piano comunale di adeguamento

Il progetto del piano comunale di adeguamento della rete di vendita deliberato dal consiglio comunale deve essere depositato presso la segreteria del comune ed esposto al pubblico per la durata di trenta giorni consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione e di presentare osservazioni e proposte al comune. Del deposito è data preventiva notizia al pubblico con avviso nell'albo comunale e in due quotidiani locali. I trenta giorni di pubblicazione decorrono dal giorno successivo all'avviso nell'albo comunale.

Il progetto di piano deve essere trasmesso entro i successivi sessanta giorni a cura del sindaco all'amministrazione provinciale con le osservazioni, le proposte e le conclusioni del consiglio comunale sulle medesime.

Le direttive provinciali e i piani comunali di adeguamento hanno efficacia per un periodo di 4 anni, trascorso il quale devono essere riesaminati.

Con delibera di approvazione del piano di adeguamento la giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per l'urbanistica di cui all'art. 14, può apportare al piano modifiche atte ad adeguarlo alle direttive di cui al precedente art. 9.

Entro novanta giorni dal ricevimento del piano, la giunta provinciale delibera sullo stesso approvandolo o rigettandolo con provvedimento motivato.

Decorso il termine di novanta giorni senza che la giunta provinciale abbia notificato al comune la deliberazione di approvazione o di rigetto, il comune può dare esecuzione al piano adottato.

La delibera di approvazione o di rigetto della giunta provinciale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. In caso di approvazione viene pubblicato anche il relativo piano.

In caso di esecutorietà del piano per decorrenza del termine di novanta giorni, il comune provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della delibera di adozione e del relativo piano.

Art. 13.

Commissione comunale per il commercio

Presso ogni comune è istituita una commissione comunale per il commercio composta da:

nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti:

a) il sindaco, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti dei commercianti in sede fissa, designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

c) l'esperto in urbanistica in seno alla commissione edilizia di cui all'art. 29, punto 3), del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico;

d) un rappresentante dei lavoratori designato dalla giunta comunale, nell'ambito delle segnalazioni formulate dalle locali organizzazioni sindacali, ove esistano;

e) un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno o dell'associazione turistica o della pro-loco, ove esistano;

nei comuni con popolazione oltre 5.000 abitanti:

f) il sindaco, o un suo delegato, che la presiede;

g) tre rappresentanti dei commercianti in sede fissa designati dalle organizzazioni di categoria più rappresentative di cui almeno uno del settore della cooperazione o del commercio associato o della grande distribuzione, ove esistano;

h) un rappresentante del commercio ambulante, designato dalle organizzazioni di categoria più rappresentative;

i) l'esperto in urbanistica in seno alla commissione edilizia di cui all'art. 29, punto 3), del testo unico delle leggi provinciali sull'ordinamento urbanistico;

l) due rappresentanti dei lavoratori designati dalla giunta comunale, nell'ambito delle segnalazioni formulate dalle locali organizzazioni sindacali, ove esistano;

m) un rappresentante dell'azienda autonoma di cura e soggiorno o dell'associazione turistica o della pro-loco.

I membri della commissione devono risiedere nel comune interessato ad eccezione dell'esperto in urbanistica.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione il sindaco invita a provvedervi entro trenta giorni; scaduto tale termine vi provvede autonomamente.

La commissione è nominata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge e può essere integrata, a titolo consultivo, con altri esperti dei problemi della distribuzione.

La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio comunale.

La commissione rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino a quella della nuova commissione.

Art. 14.

Commissione provinciale per l'urbanistica commerciale

Ai fini della predisposizione delle direttive provinciali per l'adeguamento della rete di vendita e per il parere sull'approvazione dei piani comunali di adeguamento è costituita una commissione provinciale per l'urbanistica commerciale composta da:

a) un rappresentante designato dall'assessorato provinciale al commercio;

b) un rappresentante designato dall'assessorato provinciale al coordinamento territoriale;

c) un rappresentante designato dall'assessorato provinciale alla programmazione economica;

d) un rappresentante designato dall'assessorato provinciale al turismo e artigianato;

e) un rappresentante designato dall'assessorato provinciale all'agricoltura;

f) tre esperti dei problemi della distribuzione scelti dalla giunta provinciale ~~nell'ambito delle designazioni formulate dalle~~ associazioni di categoria più rappresentative della provincia;

g) un rappresentante della camera di commercio;

h) un rappresentante del consorzio dei comuni.

La commissione può avvalersi della collaborazione di esperti in materia di commercio e di urbanistica commerciale designati dalla giunta provinciale.

Il presidente della commissione è nominato dalla giunta provinciale tra i rappresentanti designati dall'amministrazione provinciale facenti parte della commissione.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale al commercio.

Alle riunioni della commissione provinciale per l'urbanistica commerciale è invitato, con diritto di voto, il presidente del comprensorio interessato o un suo delegato rispettivamente il sindaco del comune interessato o un suo delegato.

Art. 15.

Commissione provinciale per il commercio

Ai fini dell'esame delle domande di nulla-osta provinciale per grandi strutture di vendita è costituita una commissione provinciale per il commercio composta da:

a) l'assessore al commercio, o un suo delegato, che la presiede;

b) un rappresentante della camera di commercio;

c) tre esperti nelle materie del commercio, dell'urbanistica e del turismo designati dalla giunta provinciale;

d) cinque esperti dei problemi della distribuzione designati:

tre dalle organizzazioni sindacali dei commercianti in sede fissa più rappresentative della provincia, di cui uno della grande distribuzione;

uno dalle organizzazioni della cooperazione o del commercio associato più rappresentative della provincia;

uno dalle organizzazioni sindacali dei venditori ambulanti più rappresentative della provincia;

e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della provincia;

f) un rappresentante delle comunità di valle.

In caso di mancata designazione di uno o più membri della commissione l'assessore al commercio invita a provvedervi entro trenta giorni; scaduto tale termine la giunta provinciale provvede prescindendo dalla designazione.

Funge da segretario un funzionario della carriera direttiva dell'assessorato provinciale al commercio.

La commissione è nominata con deliberazione della giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina e fino a quella della nuova commissione.

La composizione della commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al consiglio provinciale.

Capo III

AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 16.

Apertura, trasferimento e ampliamento degli esercizi di vendita

L'apertura di esercizi di vendita al minuto, il trasferimento in altra zona e l'ampliamento degli esercizi già esistenti mediante l'acquisizione di nuovi locali di vendita, sono soggetti ad autorizzazione amministrativa.

L'autorizzazione è rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio ha sede l'esercizio, su conforme parere della commissione comunale di cui all'art. 13, con l'osservanza delle direttive provinciali e dei criteri stabiliti dal piano.

L'autorizzazione all'ampliamento deve essere sempre concessa, nel rispetto del limite massimo di superficie globale di vendita (contingente) previsto per i generi di largo e generale consumo, quando l'ampliamento stesso non modifichi le caratteristiche dell'esercizio e quindi l'equilibrio commerciale previsto dalle direttive provinciali e dal piano.

L'autorizzazione, fermo restando il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e delle norme del piano regolatore e delle concessioni edilizie relative alla destinazione e all'uso dei vari edifici nelle zone urbane, è negato solo quando il nuovo esercizio o l'ampliamento o il trasferimento dell'esercizio esistente risultino in contrasto con le disposizioni del piano e della presente legge.

I locali destinati alla vendita al dettaglio devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) avere accesso diretto da area pubblico o privata, qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in questo ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica;

b) essere divisi dai locali destinati al commercio all'ingrosso, a pubblico esercizio o ad altri usi mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibile al pubblico

In deroga a quanto previsto dal presente articolo non è richiesta l'autorizzazione amministrativa per la vendita nei pubblici esercizi di alcuni prodotti che saranno individuati tenendo conto degli usi locali e sentita in proposito la camera di commercio in un'apposita tabella da approvarsi dalla giunta provinciale.

Chiunque esercita il commercio al dettaglio senza essere in possesso dell'autorizzazione amministrativa e punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a L. 2.000.000. Il presidente della giunta provinciale può ordinare, inoltre, l'immediata chiusura dell'esercizio e può disporre la parziale o totale confisca della merce.

Art. 17.

Procedura per le domande

La domanda di autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio o all'ampliamento o al trasferimento in altra zona di quello esistente, deve essere presentata al sindaco del comune nel territorio del quale si intende aprire, ampliare o trasferire l'esercizio e deve essere corredata da tutti i dati relativi all'ubicazione, alla superficie dei locali di vendita e dal certificato di iscrizione al registro previsto dal capo I della presente legge.

Qualora il richiedente non possa dimostrare la disponibilità dei locali per i quali richiede l'autorizzazione, in quanto ancora di proprietà o disponibilità altrui o ancora da costruire, è sufficiente la indicazione della via e del numero civico rispettivamente l'individuazione specifica della zona nella quale intende ubicare il nuovo esercizio e della superficie dei locali di vendita. La disponibilità dei locali deve essere dimostrata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

Devono essere, inoltre, indicate le tabelle merceologiche per le quali viene richiesta l'autorizzazione alla vendita e tutte quelle notizie che contribuiscono a meglio definire la struttura e il funzionamento del punto di vendita.

Art. 18.

Nulla-osta provinciale per grandi strutture di vendita

E' subordinata al nulla-osta della giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'art. 15, l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento in altra zona e all'ampliamento:

a) di esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo con superficie di vendita superiore a 400 m²;

b) di esercizi di vendita al dettaglio con superficie di vendita superiore a 500 m², qualunque sia l'articolo trattato.

Il nulla-osta è richiesto anche quando i limiti di superficie di vendita di cui alle lettere *a*) e *b*) siano raggiunti per via di successivi ampliamenti di un esercizio precedente.

Art. 19.

Domande soggette a nulla-osta provinciale e ricorsi

Sempre che sussistano le condizioni di leggi e siano rispettati i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria e le norme relative alla destinazione d'uso dei vari edifici nelle zone urbane, il sindaco trasmette alla giunta provinciale copia di tutti gli atti, compreso il parere della commissione comunale di cui all'art. 13, relativi alle domande da sottoporre alle procedure previste dell'articolo precedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande.

La decisione sul nulla-osta deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data della richiesta da parte del comune interessato e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente. Essa deve essere comunicata dalla giunta provinciale al sindaco entro quindici giorni dalla sua adozione. Entro quindici giorni da tale comunicazione il sindaco deve rilasciare l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio.

Contro il provvedimento di diniego del sindaco è ammesso ricorso ai sensi del seguente art. 24.

Art. 20.

Subingresso

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trapasso dell'esercizio e il subentrante sia iscritto nel registro previsto dal capo I della presente legge.

Art. 21.

Casi di priorità

Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'esercizio in altra zona commerciale, all'ampliamento dell'esercizio stesso o all'attuazione di forme associative con altri esercenti in numero non inferiore a tre, devono essere accolte con priorità rispetto alle domande nuove, purché i richiedenti abbiano esercitato l'attività commerciale nei locali dai quali si richiede il trasferimento o dei quali si richiede l'ampliamento per un periodo non inferiore a tre anni.

In caso di attuazione di forme associative la nuova autorizzazione comporta la revoca delle autorizzazioni relative ai preesistenti esercizi di vendita.

Art. 22.

Domande concorrenti

Salvo quanto previsto all'articolo precedente, nel caso di domanda presentate per le stesse tabelle merceologiche nello stesso comune o nelle stesse zone di un comune, l'autorizzazione all'apertura di nuovi punti di vendita sarà concessa ai richiedenti che assicurino, dal punto di vista urbanistico, la migliore soluzione per il servizio da rendere al consumatore e sarà data preferenza a quelli che dimostrino la disponibilità dei locali o dell'area destinata alla loro costruzione nella zona per la quale la domanda è prodotta.

A parità di condizioni sarà seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 23.

Revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione è revocata dal sindaco, previa diffida, qualora il titolare:

a) non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data di notifica del rilascio dell'autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di esercizi aventi superficie di vendita maggiore di 400 m². In caso di comprovata necessità, il sindaco può concedere ulteriori proroghe dell'autorizzazione;

b) sospenda per un periodo superiore a quattro mesi nell'anno solare l'attività dell'esercizio di vendita, salvo autorizzazione da parte del sindaco. Nel caso di esercizi che trattano beni di largo e generale consumo il periodo è ridotto a due mesi;

c) venga cancellato dal registro previsto dal capo I della presente legge.

Art. 24.

Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco

Fino a quando non sarà costituita e funzionante la sezione autonoma per la provincia di Bolzano del tribunale regionale amministrativo sui ricorsi contro i provvedimenti del sindaco decide la giunta provinciale con provvedimento definitivo.

Il ricorso deve essere proposto entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento del sindaco.

Art. 25.

Autorizzazione comunale: silenzio rifiuto

Salvo quanto disposto all'art. 19 della presente legge, alla domanda volta ad ottenere l'autorizzazione comunale deve essere data risposta entro novanta giorni dalla sua presentazione; trascorso inutilmente tale termine la domanda si intende respinta.

Art. 26.

Spacci interni

La distribuzione di merci a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico e privi di accesso diretto dalla pubblica via.

Per esercitare la vendita di cui al comma precedente è necessaria l'autorizzazione comunale che è rilasciata con la sola osservanza delle disposizioni dell'art. 3, terzo e quarto comma, e dell'art. 7 della presente legge.

Nel regolamento saranno determinate le voci merceologiche consentite per le attività di cui ai precedenti commi.

Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti all'autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria

Chiunque contravviene a quanto disposto nel presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il presidente della giunta provinciale ordina, inoltre, l'immediata chiusura dell'esercizio.

Art. 27.

Distribuzione automatica

La distribuzione al pubblico di merci a mezzo di apparecchi automatici, quando non sia effettuata negli esercizi di vendita o nelle loro immediate adiacenze, è soggetta ad autorizzazione comunale.

Tale autorizzazione non è richiesta qualora la vendita a mezzo di apparecchi automatici venga effettuata negli spacci interni di cui al precedente art. 26.

Il regolamento di esecuzione fissa la procedura e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione stessa.

Chiunque contravviene a quanto disposto nel presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000. Il presidente della giunta provinciale ordina, inoltre, la confisca degli apparecchi automatici.

Art. 28.

Forme speciali di vendita

La vendita per corrispondenza su catalogo o a domicilio a mezzo di incaricati effettuata nei riguardi del consumatore finale è soggetta alle norme di cui al capo I della presente legge.

Per gli incaricati delle ditte esercenti la vendita a domicilio, le ditte devono comunicare gli elenchi alle autorità di pubblica sicurezza competenti per territorio, le quali possono negare la autorizzazione per gravi motivi di natura penale. Analoga autorizzazione è prescritta per coloro che sono incaricati dell'esibizione di campioni, dell'illustrazione di cataloghi e di ogni altra forma di propaganda commerciale effettuata a domicilio.

Le ditte interessate rilasciano un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate e rispondono agli effetti civili e amministrativi dell'attività delle stesse.

Le vendite di cui sopra devono essere coperte da assicurazione per eventuali danni ai consumatori. I prodotti devono essere coperti da garanzia e, qualora non corrispondano alla ordinazione, devono essere sostituiti o deve venirne rimborsato il prezzo pagato.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.

Chiunque contravviene a quanto disposto al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000. Le ditte sono obbligate in solido con gli incaricati. Il presidente della giunta provinciale ordina, inoltre, la confisca della merce.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 29.

Tabelle merceologiche

Le tabelle merceologiche sono determinate dalla giunta provinciale, sentito il parere della camera di commercio, delle organizzazioni di categoria dei commercianti a posto fisso e delle cooperative di consumo più rappresentative della provincia.

Le tabelle merceologiche devono raggruppare le voci merceologiche il più possibilmente omogenee salve, per il settore alimentare, le limitazioni previste dalle disposizioni igienico-sanitarie.

Nell'ambito della gamma merceologica consentita, l'autorizzazione rilasciata dal sindaco permette l'impiego di qualsiasi organizzazione di vendita, sia specializzata che a libero servizio o mista.

Chiunque vende merci non comprese nelle rispettive tabelle merceologiche è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Art. 30.

Pubblicità dei prezzi

Le merci di largo e generale consumo esposte per la vendita al minuto nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o nelle immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita ovunque collocati devono recare, in modo chiaro e ben visibile, la indicazione del prezzo di vendita. Quando siano esposti insieme più esemplari di un medesimo articolo normalmente venduto ad unità, identici o dello stesso valore, è sufficiente l'apposizione su di essi di un unico cartellino contenente l'indicazione del prezzo.

Chiunque non espone il prezzo nei posti di cui al comma precedente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 100.000 a L. 500.000.

Art. 31.

Autorizzazione nel periodo transitorio

Fino a quando non siano approvate le direttive provinciali di adeguamento e i piani comunali previsti dalla presente legge, le autorizzazioni sono rilasciate dai sindaci su conforme parere della commissione comunale di cui all'art. 13 nell'osservanza dei criteri previsti agli articoli 9, 10 e 11, previo il nulla-osta della giunta provinciale per l'autorizzazione di cui all'art. 18 della presente legge.

Art. 32.

Distributori di carburanti

L'attività inerente all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, compresi quelli installati sulle autostrade ed eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di amministrazioni pubbliche, nonché quelli ubicati nell'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, è soggetta ad autorizzazione amministrativa.

Fino a nuova regolamentazione della materia, le autorizzazioni all'installazione e al trasferimento in altre località, alla modifica e alla concentrazione di impianti di distributori di carburanti nel territorio provinciale sono rilasciate con decreto dell'assessore provinciale competente per la materia del commercio conformemente alle direttive emanate dalla giunta provinciale e sentito il parere dei comuni, dell'ente proprietario della strada, dei vigili del fuoco, dell'UTIF e della camera di commercio. Per quanto non diversamente disposto si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Nel regolamento di esecuzione della presente legge saranno disciplinate le modalità relative al rilascio, alla revoca, al rinnovo dell'autorizzazione, nonché le disposizioni relative alla rilevazione e regolamentazione del settore. L'inosservanza delle disposizioni in esso contenute può essere punita con l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie di ammontare da L. 200.000 a L. 5.000.000.

Art. 33.

Orari dei negozi e dei distributori di carburanti

Gli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita, sono determinati con delibera della giunta provinciale tenuto conto delle esigenze dei consumatori e sentito il parere della camera di commercio, dei comuni, delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia interessate e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori addetti al commercio più rappresentative della provincia.

Gli orari praticati nelle varie zone della provincia devono essere il più possibile uniformi. Deroghe particolari potranno essere previste per le zone turistiche limitatamente ai periodi di maggiore afflusso turistico.

Gli orari di apertura e di chiusura e i turni festivi degli impianti stradali di distribuzione di carburante sono determinati con delibera della giunta provinciale sentito il parere della camera di commercio e delle associazioni di categoria più rappresentative della provincia.

Gli orari tengono conto delle esigenze del traffico e del turismo e della necessità di assicurare la continuità e la regolarità del servizio di distribuzione di carburante.

Chiunque non rispetta gli orari di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 30.000 a L. 300.000.

Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 luglio 1971, n. 558.

Art. 34.

Sanzioni amministrative: procedura

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal presidente della giunta provinciale secondo la procedura di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

Il presidente della giunta provinciale in casi di particolare gravità o di recidiva, oltre ad irrogare le sanzioni amministrative di cui agli articoli 7, 29, 30 e 33 della presente legge, può disporre la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a trenta giorni.

L'ordinanza di chiusura del presidente della giunta provinciale è immediatamente eseguibile.

Nel caso di violazione per le quali non è previsto la contemporanea sanzione di chiusura del negozio e/o confisca della merce è ammesso il pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, da effettuarsi entro quindici giorni dalla data della contestazione o della notificazione dell'accertamento della violazione, presso la tesoreria della giunta provinciale, di una somma pari ad un terzo del massimo edittale e comunque non inferiore al minimo edittale della sanzione pecuniaria.

Art. 35.

Disposizione transitoria

Coloro i quali esercitano congiuntamente nello stesso punto di vendita le attività di commercio all'ingrosso o al minuto, limitatamente ai beni di largo e generale consumo, devono ottemperare alla norma di cui all'art. 1, quarto comma, della presente legge, entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.

Chiunque contravviene a quanto disposto al precedente comma è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L. 2.000.000. Il presidente della giunta provinciale ordina, inoltre, la chiusura dell'esercizio fino a quando l'interessato non abbia provveduto a separare le due attività di commercio all'ingrosso e di commercio al dettaglio.

Art. 36.

Regolamento di esecuzione

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione.

Il regolamento potrà provvedere per le infrazioni alle sue norme sanzioni amministrative da L. 20.000 a L. 1.000.000, salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 32.

Art. 37.

Sfera di applicazione della legge

Le disposizioni della presente legge non si applicano:

1) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622;

2) ai titolari di imprese agricole, singoli o associati, i quali esercitano attività di alienazione di prodotti agricoli nei limiti di cui all'art. 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, alla legge 9 febbraio 1963, n. 59;

3) ai commercianti all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, iscritti all'albo di cui alla legge 25 maggio 1959, n. 125;

4) ai farmacisti e direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l'impianto o l'esercizio ai sensi dell'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, quando vendano esclusivamente prodotti farmaceutici o specialità medicinali;

5) ai titolari di rivendite di generi di monopolio quando vendano esclusivamente i generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e relativo regolamento;

6) agli esportatori di prodotti ortofrutticoli e agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31;

7) a chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell'ingegno di carattere creativo;

8) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell'art. 106 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

9) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di fiere campionarie, mostre e rassegne, ad opere di espositori privati o pubblici, nell'ambito delle rispettive aree di esposizione, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni;

10) all'attività di vendita che si effettua durante il periodo di svolgimento di manifestazioni culturali e religiose promosse dagli organizzatori all'interno dei locali o dell'area adibita alla manifestazione o nell'immediata zona di accesso, purché riguardi solo articoli inerenti alle manifestazioni;

11) e negli altri casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali.

Art. 38.

Norme che cessano di avere applicazione nella provincia di Bolzano

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale:

1) la legge 11 giugno 1971, n. 426, per la parte non riguardante le disposizioni di carattere giurisdizionale e quelle concernenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e successive modifiche e integrazioni;

2) la legge provinciale 12 luglio 1975, n. 31;

3) nonché tutte le altre disposizioni in quanto contrastino con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

(5525)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100792150)